



Decreto del Direttore amministrativo nr. 78 del 14/11/2025

Proponente: Ing. Stefano Santi

Settore Indirizzo tecnico delle attività

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Santi

Estensore: Dott.ssa Giovanna Bretti

Oggetto: *Accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 con un unico operatore economico, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza bando (art. n. 50, comma 1, lett. e), D. Lgs. 36/2023) per la regolamentazione degli appalti attuativi per i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di quattro anni;*

ALLEGATI N.: 5

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
All. 1 - Relazione illustrativa	no	digitale
All. 2 - Capitolato speciale e elenco EER	no	digitale
All. 3 - DUVRI	no	digitale
All. 4 - Disciplinare di gara	no	digitale
All. 5 - Schema di contratto	no	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

La Direttrice Amministrativa

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)”;

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell’art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Dato atto che l’accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di quattro anni dall’1.7.2022 al 30.06.2026 (CIG 9106043068), aggiudicato con DDA n. 40 del 31/05/2022 alla società Econet s.r.l. di Roma (partita i.v.a. 01238680563) è in scadenza, essendo prossimo il raggiungimento del valore massimo stimato dell’accordo quadro di € 205.000,00;

Rilevato che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.12.2024 è stato approvato ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 il “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi - 2024-2026”, successivamente aggiornato con DDG n. 97 del 28/05/2025, nel quale è inserito l’intervento in oggetto con CUI S04686190481202400004 e individuato quale RUP Stefano Santi (CPV 90520000-8), con una spesa complessiva di € 250.100,00;

Dato atto che l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.5.2012 e n. 2 del 4.1.2013, prevede che al Settore Provveditorato compete la predisposizione degli atti di gara e l’espletamento delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi necessari all’Agenzia;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Vista la documentazione di gara e di contratto, che ha individuato gli elementi prestazionali e i requisiti necessari all’elaborazione degli atti per la progettazione tecnico – giuridica, predisposta dal gruppo di lavoro composto da:

- RUP dell’accordo quadro Stefano Santi Responsabile del Settore indirizzo tecnico delle attività;
- Per il Settore Provveditorato: Paola Querci, Direttrice amministrativa, Giovanna Bretti dirigente del Settore Provveditorato e Maria Luisa Sibilia assegnata al Settore Provveditorato;

Ritenuto di approvare il seguente prospetto economico dell’intervento per complessivi € 250.100,00, come di seguito dettagliato:

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO

	OGGETTO	TOTALE (€)
A)	VALORE STIMATO	
A.1)	Valore stimato massimo dell'accordo quadro	200.000,00
	<i>di cui per costi della manodopera</i>	<i>58.384,00</i>
A.2)	Costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	0,00
	TOTALE A (A.1+A.2)	200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	Iva 22% su € 200.000,00	44.000,00
B.2)	Accantonamento per incentivi ex Art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 - 2% su valore stimato di € 200.000,00	4.000,00
B.3)	Contributo previsto dalla legge in favore di ANAC	250,00
B.4)	Imprevisti	1.850,00
	TOTALE B (B.1+B.2+B.3+B.4)	50.100,00
	Totale prospetto economico (A + B)	250.100,00

Rilevato di procedere all'affidamento del servizio mediante lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice dei contratti, che consente di gestire appalti con esigenze non prevedibili, definendo le condizioni di appalti futuri, come prezzi e specifiche tecniche, senza dover svolgere una nuova gara per ogni singolo fabbisogno;

Ritenuto, inoltre, opportuno che il contratto sia costituito da un unico lotto, poiché la divisione in lotti non è funzionale né dal punto di vista organizzativo né da quello gestionale, in quanto non garantirebbe omogeneità in termini di prestazioni;

Ritenuto che l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, e che tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE;

Accertato, altresì, che si riscontra nel contratto in questione un interesse transfrontaliero sulla base dell'importo dello stesso, molto vicino alla soglia di rilevanza eurounitaria, e che pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, le Stazioni appaltanti seguono le procedure aperte;

Rilevato, inoltre, che, in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento sia preferibile per l'affidamento del contratto, un ampio confronto concorrenziale, ricorrendo quindi alle procedure ordinarie, in luogo della procedura negoziata;

Accertato, quindi, di indire una procedura aperta per l'affidamento del servizio di cui trattasi della

durata di quattro anni a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto di accordo quadro, fatto salvo l'esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro prima della scadenza temporale dei quattro anni;

Rilevato che per la partecipazione alla gara è necessario prevedere, oltre ai requisiti di idoneità professionale:

- l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco, essendo le attività dell'accordo quadro ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 nell'elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per le categorie 4 e 5, e, nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente le prestazioni inerenti i rifiuti urbani, anche l'iscrizione nella categoria 1;

Considerato che:

- in merito al possesso del requisito di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, l'ANAC ha specificato che trattasi di un requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto (ANAC, delibera n. 575 del 13 giugno 2018 e n. 787 del 7 ottobre 2020), titolo indispensabile per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non;
- il relativo possesso determina quindi l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e costituisce, pertanto, un requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6032), risultando la presenza soggettiva di siffatto requisito titolo per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività conformi all'immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessità e adeguatezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2017 n. 1825);

Ritenuto che:

- sulla base dei sopra richiamati orientamenti interpretativi e stante la specifica natura del contratto oggetto di affidamento della procedura, è legittima la previsione del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale requisito soggettivo di idoneità professionale da dimostrarsi in capo a tutti i concorrenti alla gara;
- conseguentemente, nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei Contratti, il requisito di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici, e per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, deve essere posseduto dal consorzio, nel caso di esecuzione diretta del contratto, e dalle consorziate esecutrici, negli altri casi;

Ritenuto di approvare i seguenti atti, parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione tecnico illustrativa,
- Capitolato Speciale normativo, e Allegato 1 "Codici EER",
- DUVRI
- Disciplinare gara
- schema di contratto

Considerato che Regione Toscana o altro soggetto aggregatore non ha attivato contratti nei quali è ricompreso il servizio in oggetto, a cui sia possibile aderire e che non sono stati rinvenuti strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro) di Consip S.p.A.;

Considerato che il contratto di cui trattasi viene considerato di particolare importanza ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, in quanto rientra nelle ipotesi elencate nell'art 32 allegato II.14, si rende necessario nominare un Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro, diverso dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), nella persona di Paola Querci, Direttrice amministrativa dell'Agenzia;

Ritenuto di rinviare l'individuazione dei RUP degli appalti attuativi, che svolgeranno anche funzioni di DEC, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ("Incentivi alle funzioni tecniche") e, in particolare, i commi 2 e 3:

- <<2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
- 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice>>;

Visto altresì l'allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" al vigente D. Lgs. n. 36/2023 che elenca le attività tecniche (art. 45, comma 1);

Ritenuto, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, di accantonare la quota massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento di cui trattasi, pari a € 4.000,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

Ritenuto il presente affidamento legittimo e conforme all'interesse pubblico ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di quattro

anni;

2. di dare atto che il valore stimato dell'accordo quadro, secondo l'art. 14, comma 4, D. Lgs n. 36/2023 è di € 200.000,00 oltre IVA;
3. di approvare il prospetto complessivo della spesa di seguito riportato:

	OGGETTO	TOTALE (€)
A)	VALORE STIMATO	
A.1)	Valore stimato massimo dell'accordo quadro	200.000,00
	<i>Di cui per costi della manodopera</i>	<i>58.384,00</i>
A.2)	Costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	0,00
	TOTALE A (A.1+A.2)	200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1)	Iva 22% su € 200.000,00	44.000,00
B.2)	Accantonamento per incentivi ex Art. 45 del D.Lgs. n.36/2023 2% su valore stimato di € 200.000,00	4.000,00
B.3)	Contributo previsto dalla legge in favore di ANAC	250,00
B.4)	imprevisti	1.850,00
	TOTALE B (B.1+B.2+B.3+B.4)	50.100,00
Totale prospetto economico		250.100,00

4. di individuare quale "Responsabile unico del progetto" secondo l'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 Stefano Santi, Responsabile del Settore supporto tecnico delle attività;
5. di individuare quale Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro, diverso dal Responsabile Unico di Progetto (RUP), Paola Querci, Direttrice amministrativa dell'Agenzia;
6. di approvare i seguenti atti, parte integrante del presente provvedimento:
 - Relazione tecnico illustrativa,
 - Capitolato Speciale normativo, e Allegato 1 "Codici EER",
 - DUVRI,
 - Disciplinare gara, con le previsioni sui requisiti di partecipazione come in premessa;
 - schema di contratto,
7. di pubblicare il bando di gara con le modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023;
8. di stabilire che la procedura sarà interamente gestita mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico di acquisti della Regione Toscana);
9. di accantonare, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, la quota massima del 2% del valore stimato, pari a € 4.000,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;
10. di notificare il presente decreto all'Ufficio DPO per la conservazione nel dossier data

protection, ai sensi del decreto del Direttore generale n. 186 del 31 dicembre 2019;

11. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di dar seguito rapidamente agli atti a seguire.

La Direttrice amministrativa
Dott.ssa Paola Querci*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e smi, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 13/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 13/11/2025
- Stefano Santi , il proponente in data 13/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 13/11/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 14/11/2025

DV.13.01.05/2659

ARPAT – SETTORE PROVVEDITORATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 4-BIS DELL'ALL. I.7 DEL D.LGS. N. 36/2023

Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni

La presente relazione illustra l'attività istruttoria che ha condotto alla redazione dei documenti di gara e di contratto da parte del settore Provveditorato, in collaborazione con il RUP. Ing. Stefano Santi, per la progettazione dell'intervento di acquisto di cui all'oggetto, meglio dettagliato nel Capitolato speciale.

1. Tipologia di procedura e di contratto

La tipologia contrattuale ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze di ARPAT relativamente al servizio in oggetto è l'“accordo quadro”, disciplinato dall'art. 59 del D. Lgs. 36/2023. Tale scelta è motivata dal fatto che le quantità e le tipologie di rifiuto non possono essere predeterminate con precisione, poiché strettamente connesse allo svolgimento dell'attività analitica.

L'accordo quadro consente quindi di rispondere di volta in volta alle necessità mediante appalti attuativi da stipulare nell'arco di validità dello stesso. Nell'ambito di tale tipologia contrattuale, la modalità ritenuta più adeguata è l'accordo quadro con un unico operatore economico, al fine di garantire uniformità e rapidità nell'esecuzione del servizio.

In relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento è preferibile, per l'affidamento del contratto, un ampio confronto concorrenziale, ricorrendo quindi alle procedure ordinarie, in luogo della procedura negoziata.

L'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, e tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia contenute nell'art. 50 del Codice vanno

interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

Si riscontra nel contratto in questione un interesse transfrontaliero sulla base dell'importo dello stesso, molto vicino alla soglia di rilevanza eurounitaria, e pertanto, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, le Stazioni appaltanti seguono le procedure aperte.

In considerazione di quanto sopra la procedura da avviare è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

2. Stima del valore dell'accordo quadro

Il valore stimato dell'accordo quadro è pari a € 200.000,00, esclusa IVA, e rappresenta un tetto massimo di spesa entro il quale possono essere stipulati gli appalti attuativi.

Tale valore è stato desunto mediante analisi dei dati storici dei contratti pregressi dell'Agenzia individuando quantitativi indicativi e tipologie di rifiuto identificati per EER e stato fisico. Dall'analisi effettuata è emerso che il costo dei ritiri ha inciso sull'importo complessivo contrattuale per una percentuale pari a circa il 15% (per n. 240 ritiri).

Nell'allegato 1 al capitolato speciale normativo sono indicate le tipologie di rifiuto, rientranti in maniera prevalente nelle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In via del tutto residuale ARPAT si riserva di attivare il servizio anche per la tipologia dei rifiuti urbani.

Sono anche previsti dei servizi complementari a chiamata di movimentazione interna dei rifiuti fino ai punti di deposito temporaneo compensati con un prezzo orario a base d'asta di € 36,00, comprensivo di spese generali e utili.

Oltre ai prezzi unitari a base d'asta previsti per ciascun EER, sono fissati i prezzi a base d'asta per ogni ritiro differenziati per tipologie di servizio (vedi art. 6 del Capitolato speciale).

3. Costo della manodopera e clausole sociali

Secondo quanto disposto dall'art. 41, D. Lgs. n. 36/2023 è stato calcolato il costo della manodopera con una stima che tiene conto del numero dei ritiri, ipotizzati in circa n. 250 per tutte le sedi nei 4 anni; considerato che ogni ritiro corrisponde a circa 4h/uomo di lavoro e che il personale adibito al ritiro/trasporto potenzialmente sia costituito da due unità, il monte orario di

lavoro assomma a circa 2000 a cui sommare n. 50 ore per servizi complementari a chiamata, per un costo orario di € 28,48 desunto dalle tabelle ministeriali per il CCNL Servizi ambientali. Il costo della manodopera complessivo è pertanto determinato presuntivamente in € 58.384,00.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta economica, oltre agli oneri aziendali, i propri costi della manodopera.

Sulla base del CPV 90520000-8 – Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi, sono stati desunti i codici ATECO 38.11 e 38.12, e quindi il contratto collettivo applicabile è Servizi ambientali, codice CNEL K540.

L'operatore economico è tenuto a garantire al personale impiegato nel servizio, anche in subappalto, il suddetto contratto collettivo o uno diverso che garantisca le tutele economiche e normative.

Requisito necessario dell'offerta è l'impegno ad assicurare almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia per l'occupazione giovanile che femminile, e aver assolto agli obblighi della Legge n. 68/99.

4. Suddivisione in lotti secondo l'art. 58 D. Lgs 36/2023

La suddivisione del servizio in lotti non è ritenuta funzionale né dal punto di vista organizzativo né da quello gestionale, poiché non garantirebbe omogeneità in termini di prestazioni e neanche sotto l'aspetto economico.

5. Requisiti di partecipazione

In relazione all'appalto, secondo l'art. 110, D. Lgs. n. 36/2023, sono stati individuati i seguenti requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'accordo quadro

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto dell'accordo quadro (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza).
- b) iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- c) iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie 4 e 5 e, nel caso in cui intenda eseguire direttamente

le prestazioni inerenti i rifiuti urbani, anche iscrizione nella categoria 1 (salvo avvalersi di subappalto qualificante).

6. Aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante il criterio del prezzo più basso secondo dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare:

- il prezzo offerto unitario relativo ad ogni EER, non superiore al prezzo unitario a base di appalto indicato nell'apposito modulo di dettaglio dell'offerta economica;
- il prezzo per ogni ritiro non superiore al prezzo indicato a base di appalto.

L'operatore economico dovrà dichiarare in sede di offerta per ciascun EER l'impianto di smaltimento o recupero e l'impianto di stoccaggio e/o trattamento preliminare e l'impianto finale di destinazione del rifiuto.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta anche il prezzo orario per i servizi complementari a chiamata.

7. DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto le attività di ritiro dai depositi temporanei e gli eventuali servizi complementari si espletano in sedi di lavoro di cui ARPAT ha la giuridica disponibilità.

I costi della sicurezza risultanti dal DUVRI ammontano a € 0,00.

La Responsabile del Settore
Provveditorato (per avocazione)
Dott.ssa Paola Querci*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs 39/1993.

CAPITOLATO SPECIALE

Accordo quadro secondo l'art. 59, comma 3, D. Lgs. n. 36/2023 con un unico operatore economico, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata senza bando (art. n. 50, comma 1, lett. e), D. Lgs. 36/2023) per la regolamentazione degli appalti attuativi per i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni

CPV 90520000-8: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

CUI S04686190481202400004

Valore stimato dell'accordo quadro euro 200.000,00, esclusa IVA

Indice generale

ART. 1 - INTRODUZIONE.....	4
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	5
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	6
ART. 4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO.....	7
ART. 5 – VALORE DELL’ACCORDO QUADRO.....	7
ART. 6 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI.....	8
ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI.....	9
Art. 8 – REFERENTI DEL CONTRATTO PER APPALTATORE - RUP e DEC.....	10
ART. 9 – VARIAZIONI CONTRATTUALI.....	10
ART. 10 – PUNTI DI PRODUZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI.....	11
ART. 11 – MODALITÀ DI RACCOLTA E PESATURA.....	12
ART. 12 – REQUISITI DEI CONTENITORI DI RACCOLTA RIFIUTI.....	13
ART. 13 - TRASPORTO E DISCIPLINA ADR.....	15
ART. 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	15
ART. 15 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE.....	16
ART. 16 – FORNITURA FORMULARI.....	16
ART. 17 – PREZZI CONTRATTUALI.....	17
ART. 18 – REVISIONE PREZZI.....	17
ART. 19 – INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI.....	20
ART. 20 – VERIFICHE ISPETTIVE.....	20
ART. 21 – ONERI A CARICO DI ARPAT.....	20
ART. 22 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	21
ART. 23 – PERSONALE IMPIEGATO.....	21
ART. 24 – CLAUSOLE SOCIALI.....	22
ART. 25 – INADEMPIMENTI E PENALI.....	23

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	25
ART. 27 – GARANZIE ASSICURATIVE.....	26
ART. 28 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI.....	28
ART. 29 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	28
ART. 30 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	30
ART. 31 – ESECUZIONE D’UFFICIO.....	31
ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	32
ART. 33 – RISOLUZIONE DI CONTRATTI ATTUATIVI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	33
ART. 34 – RECESSO.....	34
ART. 35 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.....	35
ART. 36 – DUVRI.....	35
ART. 37 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE.....	36
ART. 38 – COMUNICAZIONI FORMALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	36
ART. 39 – FORO COMPETENTE.....	37
ART. 40 – NORME DI RINVIO.....	37

ART. 1 - INTRODUZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'accordo quadro, con un unico appaltatore, secondo l'art. 59, comma 3, D. Lgs. 36/2023, per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di **RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**.

In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.

Più specificatamente, il servizio consiste in:

- **raccolta dai depositi temporanei** situati all'interno delle sedi specificate, effettuata con mezzi idonei al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti sotto l'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose; conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero. L'appaltatore dovrà privilegiare, ove possibile, il recupero di rifiuti servendosi dei consorzi obbligatori di recupero per quelle tipologie di rifiuti per cui questi sono previsti.
- **fornitura di tutte le tipologie di contenitori** atti a raccogliere i rifiuti prodotti da ARPAT, e **dei materiali necessari** per il confezionamento dei rifiuti stessi, comprese le etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi (i simboli corrispondenti alle caratteristiche di pericolo H, simboli e numeri ADR conformi). Le tipologie di contenitori da fornire dovranno rispondere ai requisiti di cui all'art. 12 del presente capitolato.

L'Accordo Quadro individua le clausole fondamentali relative agli appalti specifici definiti dal presente capitolato formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi con la forma contrattuale di cui all'art. 7.

I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni del presente capitolato;
- dal contratto di Accordo quadro;

- dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici di ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale n. 47 del 23.3.2021;
- dal DUVRI;
- da quanto stabilito nei singoli ordini;
- da quanto offerto in sede di offerta dall'appaltatore.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato e del contratto si intendono per:

ARPAT: Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana, con sede legale in Firenze, Via Ponte alle Mosse, 211, disciplinata dalla LRT 30/2009, è la stazione appaltante.

Accordo quadro: contratto normativo per la regolamentazione dei rapporti contrattuali stipulati ai sensi del presente capitolato.

ADR: Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada e atti nazionali di recepimento.

APPALTATORE: operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.

CIG principale - Codice Identificativo Gara

CIG derivato : Codice Identificativo di Gara – codice alfanumerico generato come derivato dal CIG principale per ogni appalto attuativo.

Codice dei contratti pubblici: D. Lgs. n. 36/2023, in attuazione delle Direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Contratto attuativo o specifico: contratto con il quale le strutture di ARPAT esprimono la volontà di acquisire il servizio, o parte di esso, oggetto dell'accordo quadro. Esso recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'accordo quadro. Il contratto attuativo potrà assumere la forma dell'Ordinativo di fornitura del servizio.

Direttore dell'Esecuzione (DEC): soggetto individuato da ARPAT che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle prestazioni individuate nei relativi Ordinativi di Fornitura che devono essere eseguite secondo quanto previsto nel presente Capitolato. Svolge i compiti attribuiti dal D. Lgs. 36/2023 relativamente ai singoli appalti attuativi in riferimento ai quali assume tale ruolo.

DURC: documento unico di regolarità contributiva – è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza - è il documento scritto con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori;

EER: Elenco Europeo Rifiuti - un catalogo dove sono identificati tramite un codice tutti i rifiuti di cui alla Decisione della Commissione europea 2014/955/UE.

FIR: formulari di identificazione dei rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs. n.152 del 2006;

MUD: Modello Unico di Dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

QUANTITATIVI PRESUNTI: quantitativi presunti dei servizi oggetto del presente accordo quadro individuati ai soli fini del calcolo del valore stimato e indicati nelle tabelle fabbisogni allegate al capitolato;

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP): soggetto che svolge le funzioni individuate all'art. 15, D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'accordo quadro.

RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO (RUP) relativi agli appalti attuativi: soggetti individuati per la conclusione degli appalti attuativi che svolgono anche le funzioni di DEC degli appalti attuativi.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'accordo quadro ha valenza di carattere normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da stipularsi nel periodo di vigenza del medesimo per l'esecuzione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture di ARPAT.

Il servizio dovrà essere svolto per le tipologie di rifiuto identificati per EER e stato fisico come indicati nell'allegato n. 1.

Sono **esclusi** dal presente contratto i **rifiuti radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 230/95**.

L'appaltatore sarà comunque tenuto alla gestione di tutti i rifiuti prodotti presso le strutture dell'Agenzia, e che ARPAT necessita di conferire, senza poter avanzare alcuna eccezione e reclamo qualora al termine del contratto le qualità e/o le tipologie dei servizi richiesti e dei rifiuti risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato.

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata massima di 4 anni a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale è possibile stipulare contratti attuativi, facoltà che viene meno in caso di esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro prima della scadenza temporale dei quattro anni.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine dei quattro anni, anche qualora la materiale esecuzione dei servizi oggetto di detti appalti dovesse essere eseguita e/o concludersi successivamente a detta scadenza.

ART. 5 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore massimo dell'accordo quadro è di euro **200.000,00 (oltre IVA)**.

Il valore stimato dell'Accordo Quadro rappresenta un tetto massimo di spesa entro cui stipulare i contratti attuativi.

Il valore dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, e ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto per gli adempimenti formali ad esso legati e quantificare il valore massimo stimato del quadro economico dell'accordo stesso. Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, dato che l'accordo quadro costituisce unicamente un documento base per la regolamentazione e l'affidamento degli appalti attuativi, i quali saranno valutati "a misura" sulla base dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore.

Pertanto ARPAT non risponderà nei confronti dell'appaltatore nel caso in cui i contratti attuativi risultino singolarmente e nel complesso inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

In forza dell'Accordo Quadro l'appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a stipulare i contratti attuativi sino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo.

Il valore di ciascun contratto attuativo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base delle necessità emerse nel tempo.

ART. 6 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

I servizi previsti dal presente Accordo quadro sono ricondotti alle seguenti tipologie:

Tab. 1

Tipologia di servizio	Tipologia rifiuto	Tempistica
A) Interventi di raccolta dai depositi temporanei dei laboratori elencati all'art. 10, trasporto e conferimento dei rifiuti sanitari	Rifiuti sanitari a rischio infettivo (EER 180103*), prodotti dai Laboratori di Firenze e Pisa - Dipartimento di Firenze - Laboratorio chimica, biologia, radioattività e amianto - Dipartimento di Pisa – Laboratorio biologia	Entro 5 giorni solari dalla richiesta trasmessa dalla Struttura produttrice (art. 8, DPR 254/2003)
B) Fornitura dei contenitori di raccolta di rifiuti di cui all'art. 12	Per tutte le tipologie di rifiuto	Entro 15 giorni solari dalla richiesta trasmessa dalla Struttura produttrice
C) Interventi "a chiamata" di raccolta dai depositi temporanei elencati all'art. 10, trasporto e conferimento dei rifiuti	Per tutte le tipologie di rifiuto diverse dai rifiuti sanitari	Avvio dell'intervento entro 15 giorni solari dall'ordine trasmesso della Struttura produttrice Tale termine potrà essere esteso, previo accordo con la Struttura, comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di deposito temporaneo massimi previsti dalla legislazione vigente.
D) Servizi complementari "a chiamata" di movimentazione interna dei rifiuti fino al punto di deposito temporaneo		Avvio dell'intervento entro 15 giorni solari dalla richiesta della Struttura

ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

ARPAT affiderà all'appaltatore i servizi rientranti nell'Accordo Quadro secondo la seguente procedura:

- acquisizione di CIG derivati per strutture e Direzione;
- stipula contratti attuativi per strutture e Direzione.

Per ciascun contratto attuativo verranno inviati via PEC ordini relativi alle tipologie di servizio di cui all'art. 6 lett. (A), (B) e (C), specificando:

- rifiuti con codifica EER da ritirare e quantitativi;
- importo dell'ordine in base ai quantitativi di rifiuti;
- luogo di ritiro;
- CIG derivato;
- numero contenitori e tipologia.

Per i servizi complementari a chiamata (D) l'ordine specificherà:

- operazioni di movimentazione da effettuare;
- sede dove effettuare le lavorazioni;
- ore stimate di lavoro;
- importo di contratto al lordo degli oneri della sicurezza;
- tempistica di conclusione dei servizi complementari a chiamata;
- CIG derivato.

All'atto dell'affidamento del contratto attuativo l'appaltatore dovrà indicare le prestazioni che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni eventualmente subappaltate.

I contratti attuativi verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. Successivamente alla conclusione del contratto attuativo l'appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Trattandosi di contratti attuativi di accordo quadro, secondo l'art. 18 c. 3 lett b) del Codice dei Contratti, non si applica il termine dilatorio.

Ciascun Contratto attuativo dovrà contenere il CIG derivato. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro.

ART. 8 – REFERENTI DEL CONTRATTO PER APPALTATORE - RUP E DEC

L'appaltatore all'atto della stipula del contratto di accordo quadro è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telefono, cellulare, posta elettronica, indirizzo sede etc.).

Il Referente rappresenterà l'appaltatore nei confronti di ARPAT per gli aspetti tecnici, economici ed amministrativi.

Il Responsabile del Settore Indirizzo tecnico delle attività svolge la funzione di RUP secondo l'art. 15, D. Lgs. n. 36/2023 per l'accordo quadro, e la direttrice amministrativa svolge le funzioni di DEC.

Saranno individuati con successivi atti i RUP delle singole strutture ordinanti per gli appalti attuativi, nonché i DEC per le funzioni di cui all'art. 114, D. Lgs. n. 36/2023 delle singole strutture ordinanti.

ART. 9 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Nel periodo di esecuzione del contratto il numero delle sedi e/o la loro ubicazione potrà subire variazioni, in aumento e/o in diminuzione.

ARPAT si riserva la facoltà di rendere inoperante l'accordo quadro per quelle sedi che non dovessero avere produzione di rifiuti o che non fossero più di sua competenza, e parimenti di estendere il contratto ove si desse luogo all'istituzione o all'assunzione di nuove competenze.

ARPAT si riserva la facoltà di introdurre le seguenti modifiche al contratto di accordo quadro che non comportano variazioni sostanziali e di importo:

- conferimento di rifiuti per i quali non sia stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso il RUP dell'accordo quadro provvederà a richiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l'offerta economica come previsto all'art. 17 e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere,

andando a integrare l'elenco dei codici EER in allegato 1, fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro;

- classificazioni e codici EER riportati nell'allegato 1 potranno subire modificazioni a seguito di diversa attribuzione delle caratteristiche di pericolo e/o aggiornamenti normativi;
- variazioni nel numero e/o nella dislocazione dei punti di produzione per sopravvenute esigenze e/o per diversa organizzazione di ARPAT. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio nei punti di produzione, così come ridefiniti, senza ulteriori oneri economici a carico dell'Agenzia.

ART. 10 – PUNTI DI PRODUZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI

L'appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti dai punti di deposito temporaneo delle sedi di ARPAT, di seguito elencate:

Direzione ARPAT

- Via Ponte alle Mosse n. 211- 50144 Firenze
- Via Tartini 13/a - 50144 Firenze
- **Dipartimento di Firenze** - Via del Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/A) – 50144 Firenze
- **Dipartimento Circondario Empolese** - Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
- **Settore Mugello** - Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
- **Dipartimento di Prato** - Via Lodi, 20 – 59100 Prato
- **Dipartimento di Pistoia** - Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia
- **Dipartimento Livorno** - Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
- **Dipartimento Piombino-Elba**, Via Adige, 12 – loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
- **Dipartimento di Lucca** - Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
- **Servizio locale Versilia – Massaciuccoli** - Piazza Repubblica n. 16 – 55045 Pietrasanta (LU)
- **Dipartimento di Massa Carrara** - Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
- **Dipartimento di Pisa** - Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa

- **Sede distaccata San Romano** - Via A. Gramsci, 63/d, San Romano – 56020 Montopoli Valdarno (PI)
- **Dipartimento di Siena** – Loc. Ruffolo – 53100 Siena
- **Dipartimento di Grosseto** - Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
- **Dipartimento di Arezzo** - Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo
- **Sede distaccata San Giovanni Valdarno** – Via Vetri Vecchi, 52027 S. Giovanni Valdarno (AR)

I Laboratori sono:

- Laboratorio di chimica, biologia, radioattività e amianto presso il Dipartimento di Firenze - Via del Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/A) – 50144 Firenze
- Laboratorio di biologia presso il Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa

ART. 11 – MODALITÀ DI RACCOLTA E PESATURA

L'appaltatore provvederà al ritiro dei rifiuti di ciascun contratto attuativo con le tempistiche indicate alla Tab. 1, art. 6.

Prima dell'avvio del servizio l'appaltatore dovrà fornire le seguenti informazioni:

- nominativi di riferimento all'interno della ditta (con i loro recapiti) ai quali rivolgersi per le informazioni tecniche e amministrative;
- le informazioni necessarie che ARPAT dovrà fornire in fase di prenotazione del ritiro.

ARPAT peserà o stimerà il quantitativo del rifiuto, il quale verrà comunicato all'appaltatore in fase di prenotazione del ritiro. ARPAT verificherà e firmerà il formulario spuntando la casella di verifica peso a destino, nonché relativa scheda di omologa.

Nel caso di ripetute e significative difformità nei pesi rilevati a destino, l'appaltatore dovrà, su espressa richiesta di ARPAT, far transitare gli automezzi che trasportano i rifiuti per una pesa pubblica o altro impianto – anche privato - indicato da ARPAT, per il controllo dei quantitativi conferiti.

La raccolta dovrà svolgersi sempre in presenza di un operatore ARPAT e di norma nella **fascia oraria tra le 8:30 e le ore 13:00 dal lunedì al venerdì**, previo accordo con il referente della singola Struttura.

L'appaltatore dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei di ARPAT ai propri mezzi di trasporto e al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che ARPAT non fornirà personale per le operazioni di carico/scarico sul mezzo adibito al trasporto dei rifiuti da avviare allo smaltimento. In caso di rifiuti ingombranti ARPAT comunicherà preventivamente le dimensioni per meglio organizzare il ritiro.

ART. 12 – REQUISITI DEI CONTENITORI DI RACCOLTA RIFIUTI

L'appaltatore dovrà provvedere in base alle necessità segnalate dalle strutture di ARPAT, e per tutta la durata del contratto, alla fornitura a proprio carico del materiale necessario per il corretto espletamento del servizio nelle sedi indicate, e cioè:

- contenitori di tipologia necessaria;
- etichette adesive con pittogrammi con particolare attenzione all'etichettatura per i rifiuti di tipo sanitario a rischio infettivo (EER 180103)
- materiale per l'imballaggio.

Il materiale sopra indicato dovrà essere fornito entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta.

Al momento della consegna i contenitori, compresi i sacchi, dovranno essere: integri, puliti internamente ed esternamente, privi di etichette, asciutti, privi di contaminazioni ed esenti da cattivi odori, essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione.

I contenitori dovranno in particolare essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, facilmente stoccabili e impilabili, essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del conteni-

tore e possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto e una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi.

L'appaltatore dovrà produrre le schede tecniche della tipologia del contenitore per assicurare l'utilizzo di imballaggi conformi alla vigente normativa in materia di trasporto rifiuti e della normativa ADR. Le schede tecniche dovranno essere fornite ogni volta che un contenitore viene modificato.

I contenitori usualmente adoperati e la cui fornitura dovrà essere garantita devono avere le seguenti caratteristiche:

- Taniche a bocca stretta per i liquidi di dimensioni variabili da 5 litri, 10 e 20 litri;
- Bidoni (tanica a bocca larga) per i solidi o come imballaggio secondario, di dimensioni da 30 litri a 60 litri;
- Bidone da 60 litri per il rischio biologico;
- Bidone da 60 litri in polietilene;
- Sacchi da 60 litri in polietilene con spessore 0,2 mm;
- Fusto 30 litri con coperchio chiusura a cravatta;
- Secchiello da 20 litri;
- Big bag e/o sacchetti di plastica o di tela per i solidi pericolosi e non, fino a 1 metro cubo;
- Scatole di cartone come imballaggio secondario di capacità da 20 litri a 40 litri.

Si sottolinea che le dimensioni riportate sono indicative.

Nel caso di fornitura di imballaggi e contenitori non idonei e/o con caratteristiche diverse da quelle previste in capitolato e/o nelle schede tecniche della tipologia di contenitore, non espressamente autorizzate dagli uffici competenti e/o di materiale scadente, gli stessi dovranno essere ritirati a cura e spese del fornitore e sostituiti con contenitori idonei entro 3 giorni solari dal termine di cui all'art. 6, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26.

ART. 13 - TRASPORTO E DISCIPLINA ADR

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato tramite mezzi in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge, in particolare l'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori Ambientali e nel rispetto delle norme ADR.

I mezzi impiegati devono essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati e devono essere sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche, delle quali devono essere fornite le relative attestazioni.

L'appaltatore dovrà:

- fornire e mantenere aggiornato l'elenco dei mezzi iscritti all'Albo;
- fornire e mantenere aggiornato l'elenco dei trasportatori e dei mezzi autorizzati ai sensi della normativa ADR, corredato da copia del patentino rilasciato ai sensi della normativa ADR.

ART. 14 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero di proprietà e/o convenzionati con l'appaltatore, dei quali dovrà essere fornita autorizzazione all'esercizio.

Ogni aggiornamento delle autorizzazioni riguardante la possibilità dell'impianto di poter gestire i rifiuti oggetto del presente accordo quadro andrà comunicato entro quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione e comunque contestualmente all'accettazione della richiesta di ARPAT, inviando tutti i documenti comprovanti il rinnovo e/o la modifica di tali autorizzazioni per esonerare ARPAT da ogni responsabilità. È imperativo che per tutta la durata del contratto ogni giorno dovrà essere coperto da autorizzazione.

Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di chiusura, di temporanea fermata o di sopravvenuta impossibilità dell'impianto di smaltimento o recupero a ricevere i rifiuti, provvedendo a trasportare gli stessi presso altro impianto regolarmente autorizzato, comunicando al RUP e al DEC la variazione con un preavviso di 10 giorni solari dal conferimento o in data contestuale al conferimento stesso, fornendo contestualmente i dati dell'impianto e le autorizzazioni possedute dallo stesso.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa di ARPAT, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

ART. 15 – AUTORIZZAZIONI RICHIESTE

L'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

1. autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all'accettazione delle varie tipologie di rifiuti indicati nella procedura; qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara la variazione dovrà essere comunicata con un preavviso di 10 giorni solari dal conferimento o in data contestuale al conferimento stesso, fornendo contestualmente i dati dell'impianto e le autorizzazioni possedute dallo stesso.;
2. laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare¹, l'appaltatore è tenuto a produrre le autorizzazioni all'esercizio e a indicare gli impianti di destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell'intero percorso di smaltimento. Qualora i predetti impianti siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara la variazione dovrà essere comunicata con un preavviso di 10 giorni solari dal conferimento o in data contestuale al conferimento stesso, fornendo contestualmente i dati dell'impianto e le autorizzazioni possedute dallo stesso;
3. iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti, dei trasportatori con l'elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;
4. autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti, rilasciate dalle competenti autorità con l'elenco dei mezzi e persone autorizzati.

ART. 16 – FORNITURA FORMULARI

È a carico dell'appaltatore la compilazione dei formulari con i dati forniti da ARPAT.

Laddove previsto l'appaltatore dovrà compilare la scheda di omologa del rifiuto con i dati forniti da ARPAT.

¹ destinati ad una o più delle operazioni classificate con i codici D13, D14, D15, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà restituire ad ARPAT, per ogni trasporto, entro 90 giorni dalla data del conferimento, la quarta copia del formulario controfirmata dall'impianto di destinazione.

ART. 17 – PREZZI CONTRATTUALI

Si precisa che i prezzi unitari offerti si devono intendere comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, reperimento/approvvigionamento materiali, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi.

I prezzi contrattuali sono i seguenti:

- 1) prezzi per ogni EER quotato in sede di gara;
- 2) costo fisso offerto in sede di gara per ritiro, indipendentemente dal numero dei mezzi utilizzati;
- 3) Costo orario per servizi complementari: tipologia servizio (D), a chiamata.

Nel caso in cui un rifiuto non sia contemplato nei prezzi di cui sopra, il suo prezzo verrà definito tra l'appaltatore e il RUP dell'accordo quadro, tramite un'analisi del prezzo a cui verrà applicato il ribasso medio risultante dall'offerta.

La quotazione, accettata formalmente da parte del RUP dell'accordo quadro, andrà ad integrare l'elenco dei codici EER indicati nell'allegato 1. I nuovi prezzi determinati avranno valore per tutti i successivi ordini.

Nel caso di ritiri contemporanei nella stessa sede di tipologia diversa (per es. servizio A + C) sarà applicato il costo fisso più alto.

ART. 18 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, è prevista la revisione dei prezzi da applicare ai singoli contratti attuativi.

Tale revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo

del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi in base ai criteri previsti dall'allegato II.2-bis, si utilizza l'indice D.3.

Riferimento TABELLA D3

ASSOCIAZIONE CPV 90520000-8: "Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi" all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi ad un indice composto con ponderazione di indici ISTAT

* PC – prezzi al consumo,
PPI – prezzi alla produzione dell'industria,
PPS – prezzi alla produzione dei servizi,
IR – indici di retribuzione

<https://esploradati.istat.it/datab>

TIPO INDICE (*)(**)	[ATECO ECOICOP] INDICE ISTAT - I1	TIPO INDICE (*)(**)	[ATECO ECOICOP] INDICE ISTAT - I2	TIPO INDICE (*)(**)	[ATECO ECOICOP] INDICE ISTAT - I3
PC	[00ST] indice generale senza tabacchi	IR	[38] Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	PPS	[494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
peso	w1 = 0,1	peso	w2 = 0,5	peso	w3 = 0,4

Si procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = [(I_t - I_0) : I_0] \times 100$$

dove $t = 0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t = 1, 2, 3 \dots n$, corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e i è l'indice utilizzato.

Al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto la stazione appaltante utilizza la seguente formula generale:

$$V_t = w_1 \times V_t$$

$$(1) + (w_2 \times V_t)$$

$$(2) + \dots + (w_i \times V_i)$$

dove V_t

(1), V_t

(2), ..., V_t

(i) sono le variazioni degli indici individuati e w_1, w_2, w_i i rispettivi pesi.

L'attivazione della clausola di revisione del prezzo, in assenza dell'istanza di parte, avverrà automaticamente su iniziativa della Stazione appaltante a seguito della pubblicazione dell'indice ISTAT recante la variazione dello stesso, così come previsto all'art. 60 comma 3 del Codice e dall'art. 12 dell'Allegato II.2 bis.

La Stazione appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice con frequenza trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Il RUP dell'accordo quadro nei successivi 30 giorni dalla modifica dell'indice darà luogo alle operazioni di determinazione della variazione in ossequio all'art. 12 dell'Allegato II.2 bis. Una volta svolte le predette operazioni, la Stazione appaltante, previa comunicazione all'appaltatore dei prezzi revisionati, procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti agli ordini successivi in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, nonché dell'art. 8 dell'Allegato II.2 bis, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni og-

getto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalità di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente articolo.

L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis del Codice dei Contratti.

ART. 19 – INTERVENTI IN CASO DI SVERSAMENTI ACCIDENTALI

In caso di sversamento accidentale di rifiuto nel corso dell'esecuzione del servizio all'interno delle strutture di ARPAT, l'appaltatore deve intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e idonei prodotti e dispositivi di contenimento, nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Inoltre ARPAT potrà richiedere l'attivazione della polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. XX.

ART. 20 – VERIFICHE ISPETTIVE

ARPAT si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in tutte le sue fasi.

ART. 21 – ONERI A CARICO DI ARPAT

Restano a carico di ARPAT ai sensi del D. Lgs. n.152/2006:

- la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
- la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti;
- le comunicazioni MUD;
- la movimentazione interna dei rifiuti fino al punto di raccolta, tranne nel caso di attivazione del servizio complementari a chiamata (D);

- la gestione dei depositi temporanei;
- la sottoscrizione dei formulari di identificazione per il trasporto;
- la sottoscrizione delle omologhe.

ART. 22 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà garantire la puntualità e la continuità del servizio.

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia di gestione dei rifiuti speciali, anche tenendo conto delle particolari tipologie oggetto di gara.

ARPAT sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in merito al corretto smaltimento/recupero dei rifiuti consegnati all'appaltatore, che assumerà tutte le responsabilità previste dalla legge per le fasi dell'attività successive al ritiro dei rifiuti.

Ai fini di cui all'art. 198 comma 2 bis del D. Lgs. n.152/2006, l'appaltatore dovrà rilasciare **per ogni comune sede di ritiro rifiuti apposita attestazione dell'attività di recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato L quater del D. Lgs. n.152/2006**. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di recupero sono quelle attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

ART. 23 – PERSONALE IMPIEGATO

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che il personale impegnato nell'esecuzione del contratto tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale dell'appaltatore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività di ARPAT.

L'appaltatore dovrà dare adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato e in numero sufficiente, per una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Pagina 21 di 37

Inoltre l'appaltatore dovrà assicurarsi che il proprio personale sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale.

Il personale impiegato per il trasporto deve essere in regola con le normative vigenti, sollevando ARPAT da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno dell'Agenzia.

ART. 24 – CLAUSOLE SOCIALI

L'appaltatore è tenuto a garantire al personale impiegato nei servizi, anche in subappalto, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (CCNL Servizi Ambientali - codice CNEL K540), o un diverso CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele economiche e normative, equivalenza determinata ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.01 del Codice dei Contratti.

L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei

Pagina 22 di 37

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 25 – INADEMPIMENTI E PENALI

Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso di cui agli artt. 32-33-34, la Stazione appaltante applicherà le penali di seguito riportate per ciascun contratto attuativo:

Inadempimento	Indicatore	Penale
Ritardo nel ritiro dei rifiuti rispetto ai termini di cui all'art. 6 per gli interventi (A)	giornaliera	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo per i primi tre giorni; poi € 500,00 al giorno dal quarto giorno in poi.
Ritardo nella consegna degli imballaggi e delle etichette (B) rispetto ai termini di cui all'art. 6	giornaliera	€ 100,00 per ogni giorni di ritardo per i primi quattro giorni; poi € 200,00 al giorno dal quinto giorno in poi.
Ritardo nel ritiro dei rifiuti rispetto ai termini previsti all'art. 6 per gli interventi a chiamata (C)	giornaliera	€ 150,00 per ogni di ritardo per i primi tre giorni; € 300,00 al giorno dal quarto giorno in poi.
Ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini previsti all'art. 6 per i servizi complementari a	giornaliera	€ 150,00 per ogni di ritardo per i primi tre giorni;

Pagina 23 di 37

Inadempimento	Indicatore	Penale
chiamata (D)		€ 300,00 al giorno dal quarto giorno in poi
Ritardo nella conclusione del servizio rispetto al termine di conclusione indicato nell'ordine per i servizi complementari a chiamata (D)	giornaliera	€ 150,00 per ogni di ritardo per i primi tre giorni; € 300,00 al giorno a partire dal quarto giorno in poi.
Sospensione del servizio in qualsiasi fase	Per evento e punto di raccolta	€ 2.500,00 per ogni punto di raccolta, in aggiunta ai costi sostenuti da ARPAT per lo smaltimento
Fornitura di imballaggi e contenitori non idonei e/o con caratteristiche diverse da quelle previste in capitolato e/o nelle schede tecniche di contenitore, non espressamente autorizzate dagli uffici competenti, e/o di materiale scadente,	Per evento e Punto di raccolta	€ 500,00, oltre a una penale giornaliera di € 300,00 nel caso di superamento del termine per la sostituzione previsto all'art. 12;
Mancato invio della quarta copia oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 16. (art. 193, comma 2 D. Lgs. 152/2006)	giornaliera	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo per i primi 10 giorni; € 400,00 al giorno a partire dall'undicesimo giorno in poi.
Mancata comunicazione scritta delle variazioni di destinazione dei rifiuti entro i termini previsti dagli artt. 14 e 15	giornaliera	€ 200,00
Errata compilazione del formulario e relativa omologa quando prevista	Per evento	€ 300,00

È fatta salva in ogni caso la facoltà di ARPAT di agire giudizialmente per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito di controlli svolti attraverso verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'appaltatore. Le penali potranno essere applicate anche senza bisogno di diffida e messa in mora. Di esse sarà data comunicazione scritta all'appaltatore, il quale, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire controdeduzioni.

Il pagamento della penale avverrà tramite trattenuta sulla prima fattura utile o mediante escussione della cauzione definitiva. Nel caso di trattenuta sulla fatturazione, ARPAT emetterà fattura per l'importo trattenuto a titolo di penale.

Nel caso in cui le penali complessivamente applicate superino il 10% del valore dell'accordo quadro, ARPAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione ed addebitare i costi per l'espletamento di una nuova gara all'appaltatore.

ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva, il cui importo è fissato nella misura del 5% del valore del contratto di accordo quadro. Non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del Codice dei contratti

La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117, comma 8 del D.Lgs 36/2023, al progredire dell'esecuzione dei contratti attuativi.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, compreso il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni e compresa la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'ente abbia dovuto, durante l'esecuzione delle prestazioni, valersi in tutto o in parte di essa.

La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'accordo quadro e/o di contratti attuativi disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 27 – GARANZIE ASSICURATIVE

Nell'effettuazione del servizio, l'appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili e immobili di proprietà di ARPAT o, comunque, da quest'ultima detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'appaltatore è, altresì, responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo, negli ambienti di ARPAT. L'appaltatore sarà, anche responsabile di eventuali danni ambientali occorsi nello svolgimento della propria attività presso le aree di intervento di ARPAT come anche durante i tragitti effettuati per conto di ARPAT.

A tale fine, prima della sottoscrizione del contratto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, l'appaltatore è tenuto a stipulare la seguente copertura assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione autorizzata – ai sensi delle leggi vigenti – all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta, contratta specificatamente per le attività di cui al presente documento ovvero produrre una o più polizze di cui è provvisto integrate e/o modificate mediante appendici di polizza che prevedano esplicito richiamo alla copertura dei servizi oggetto del presente appalto.

R.C.T. - Polizza Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi, causati dall'operatore o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere, derivanti

dall'attività svolta oggetto dell'appalto, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per ciascun sinistro. La garanzia dovrà comprendere anche le seguenti estensioni:

1. danni all'immobile dove viene svolta l'attività, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature ed alle cose nelle/sulle quali si eseguono le attività;
2. danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nel luogo o nell'ambito del quale si eseguono le attività;
3. danni a terzi da incendio con sottolimito dedicato per sinistro e per anno pari ad € 1.000.000,00;
4. danni alle cose in consegna e custodia;
5. danni ai beni di proprietà di soggetti diversi da ARPAT che si trovano nell'area dove viene svolta l'attività o nell'area confinante;
6. danni consequenziali e danni da interruzione e sospensione di attività di terzi;
7. danni da inquinamento accidentale con sottolimito dedicato per sinistro e per anno pari ad € 1.000.000,00;
8. RC Personale di tutti soggetti che partecipano alle prestazioni oggetto dell'appalto;
9. colpa grave dell'Assicurato e dolo e colpa grave delle persone di cui è responsabile.

I premi, i conguagli premi ed ogni altra spesa conseguente, relativi alle suddette polizza sono ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore, così come gli oneri relativi alle franchigie e/o limitazioni delle suddette polizza.

Il massimale della suddetta polizza in nessun caso può configurarsi come un limite di responsabilità dell'appaltatore, né il fatto che ARPAT abbia proposto lo schema assicurativo può intendersi quale atto concreto dello stesso di esonerare l'operatore dalle sue responsabilità comunque configurabili, intendendosi che la polizza assicurativa costituisce uno strumento al fine di meglio garantire ARPAT dai rischi connessi con le attività oggetto del presente contratto. Resta infatti ferma l'intera responsabilità dell'operatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti il massimale assicurato dalla polizza sopra indicata.

L'appaltatore è tenuto inoltre a far inserire nella suddetta polizza:

- clausola di “Rinuncia alla Rivalsa” da parte della Compagnia di Assicurazioni verso ARPAT
- esplicita indicazione del fatto che ARPAT rientra nel novero di terzi.

La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intero periodo di durata contrattuale e per la stessa dovrà inoltre essere documentato l'avvenuto pagamento del premio entro i termini stabiliti nonché la validità della copertura assicurativa.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'operatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 28 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non potrà sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia con ARPAT.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso ARPAT procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da ARPAT per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 29 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di accordo quadro non può essere ceduto o subappaltato.

Le prestazioni di ciascun contratto attuativo potranno esser subappaltate, previa autorizzazione del RUP dell'accordo quadro, secondo quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. e ss.mm.i.. Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro il concorrente abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di prestazioni

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In ragione di ciò e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali possono costituire oggetto di subappalto le seguenti attività:

- attività relativa ai servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- servizi complementari di cui alla lett. D dell'art. 6 del presente capitolato.

Nel caso di subappalto, il subappaltatore deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili per ciascun contratto attuativo, con piccole e medie imprese.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del D. Lgs 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 30 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo di appalto dovuto per ogni singolo ordine/contratto è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione del contratto (raccolta, ritiro, trasporto, fornitura di idonei contenitori) .

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile posticipata, distinta per contratto attuativo.

Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di conformità del servizio eseguita dal DEC del contratto attuativo.

Nella fattura dovrà essere dettagliato l'elenco dei codici EER smaltiti e il relativo peso.

La verifica di conformità sarà effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo svolgimento del servizio.

Le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Ponte alle Mosse, 211, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481".

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG derivato comunicato con l'ordine. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

L'Agenzia è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 ex D.L. 24-04-2017 n. 50, pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <Esigibilità IVA> il valore S "scissione pagamenti".

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPAT le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati; in ogni caso l'appaltatore si obbliga al compimento delle incombenze relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta appaltatrice. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta appaltatrice.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. n.602/73, verificherà, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila €, se l'appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, segnalerà la circostanza ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

ART. 31 – ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio, ARPAT si riserva fin d'ora la facoltà di

ordinare e far eseguire ad altri soggetti le prestazioni necessarie per il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, saranno addebitati all'appaltatore anche i costi di tale operazione.

ART. 32 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante può risolvere il presente accordo quadro durante il periodo di sua efficacia ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 2, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante deve risolvere l'Accordo Quadro qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice penale.

Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione immediata dei contratti attuativi in corso.

La Stazione Appaltante può inoltre procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi qualora il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice dei contratti.

Si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore ai fini della risoluzione dell'accordo quadro il verificarsi nell'arco temporale di un anno (inteso come intervalli di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto di accordo quadro) di inadempienze (oggetto di penali) in numero pari o superiori a 4, anche riferiti a contratti attuativi diversi.

Fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 34 esercitabile ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante, la stessa, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. e dell'art. 122 del Codice dei contratti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. mancata accettazione / stipula anche di un singolo contratto attuativo;
2. applicazione di penali ai sensi dell'art 26 con ammontare superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare contrattuale dell'accordo quadro;
3. qualora venga riscontrata una interruzione nell'erogazione del servizio di raccolta rifiuti e attività correlate;
4. mancato rispetto degli obblighi connessi al rispetto della Legge 196/2013;
5. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica;
6. gravi e ripetute violazioni ai piani di sicurezza o alle misure minime di sicurezza previste dal DUVRI;
7. risoluzione di un singolo contratto attuativo;
8. mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche dei contratti attuativi;
9. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni;
10. mancata presentazione o rinnovo o reintegro delle cauzioni o delle garanzie assicurative di cui agli articoli 26 e 27 del presente Capitolato.

ART. 33 – RISOLUZIONE DI CONTRATTI ATTUATIVI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ferme restando le cause di risoluzione secondo l'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, comporta la risoluzione di diritto del contratto secondo l'art. 1456 del Cod. Civ. il subappalto di parte del servizio:

- senza autorizzazione di ARPAT;
- a soggetti non iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012.

ARPAT ha la facoltà di risolvere il contratto secondo l'art. 1454 del codice civile, incamerare definitivamente la cauzione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato, e di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora l'appaltatore:

Pagina 33 di 37

- non esegua l'appalto in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- adotti un comportamento non conforme al Codice di comportamento di ARPAT;
- non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni ad ARPAT;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause ARPAT metterà a carico dell'appaltatore tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizi. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 34 – RECESSO

ARPAT oltre che nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'appaltatore.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., potrà recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

Nei suddetti casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già rese e di un decimo dei servizi e forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

ART. 35 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, l'appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:

- [Piano integrato di attività e organizzazione \(PIAO\) 2025-2027 - Annualità 2025](#) - Approvato con Decreto del Direttore generale n. 15/2025 ;
- [Codice di comportamento di ARPAT](#) - Approvazione definitiva con DDG n. 105 del 28/6/2022

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAT nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 36 – DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto DUVRI) per ciascun punto di raccolta di cui all'art 10, dal quale non risultano stimati costi per la sicurezza che risultano pari a zero euro.

L'appaltatore è tenuto a collaborare per il completamento del DUVRI da allegare al contratto e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione.

ART. 37 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto di accordo quadro avverrà, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, mediante scrittura privata con firma digitale.

L'imposta di bollo è a carico della società e dovrà essere versata con modalità telematiche utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Il codice tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto è il "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti – art. 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 38 – COMUNICAZIONI FORMALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra ARPAT e l'appaltatore, deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 quinquies del D. Lgs. 82/2005 l'impresa elegge domicilio speciale presso un domicilio digitale rappresentato, che sarà comunicato all'atto della sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

L'appaltatore, tramite il Referente per l'esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (anche via pec) ogni sua comunicazione.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione. Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione all'appaltatore saranno indirizzate per iscritto al domicilio digitale dichiarato.

L'appaltatore sarà tenuto al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati e quindi è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L'appaltatore e il personale dallo stesso utilizzato per lo svolgimento del servizio dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per l'appalto in oggetto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse stata esplicitamente autorizzata direttamente o indirettamente da questo Ente.

L'appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per ARPAT purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc con propri elaborati, l'appaltatore sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi ad ARPAT nell'ambito dell'appalto, che intendesse esporre o produrre.

ART. 39 – FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto di accordo quadro e dei contratti attuativi sarà comunque competente il Foro di Firenze.

ART. 40 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., alle disposizioni del Codice Civile in materia ed alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

Allegato 1: Elenco codice EER

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
89	080111	P	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	L		UN 1263 Rifiuto pitture o materie simili alle pitture, 3, III (D/E) Vedi nota 1	3	HP3		5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
90	080112		Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111	S						
1	080317	P	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	S		NO ADR		HP6	Teschio (GHS6)	
2	080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	S						
3	130802	P	altre emulsioni	L	olio esausto pompe a vuoto	UN 3082 Rifiuto materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s., 9, III. Rifiuto conforme al 2.1.3.5.5	9 PA	HP4, HP5, HP6, HP14	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
5	140601	P	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	L	freon	UN 2193 RIFIUTO ESAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116), 2.2 (C/E)	2.2	HP14	Pesce morto (GHS09)	120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
6	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Miscele di diclorometano, acetato di etile, eptano, acetone, metanolo, esano, isoesano, pentano	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s., 3 (6.1), II (D/E), rifiuto conforme al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4,HP5,HP6,HP7,HP10, HP14	Fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
7	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Cloroformio	UN 1888 Rifiuto Cloroformio, 6.1, III (E)	6.1	HP6, HP4, HP7, HP10, HP5	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
8	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Diclorometano	UN 1593 Rifiuto Diclorometano, 6.1, III (E)	6.1	HPP4, P7	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
9	140602	P	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	L	Cloroformio, Diclorometano: Metanolo (80:20)	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s. (<i>cloroformio, diclorometano, metanolo</i>), 3 (6.1), II (D/E)	3 6.1	HP3, HP4,HP5,HP6,HP 7,HP10	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
10	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscele di acetato di etile, eptano, acetone	UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, n.a.s. (<i>acetato di etile, eptano, acetone</i>), 3, II, (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3, HP4, HP5, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
11	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscela di acetonitrile, metanolo e isopropanolo	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile, tossico, n.a.s. (<i>acetonitrile, metanolo, isopropanolo</i>), 3 (6.1), II (D/E)	3 6.1	HP3, HP4,HP5,HP6	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
12	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Solventi organici in generale compreso il metanolo	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile, tossico, n.a.s., 3 (6.1), II (D/E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4,HP5,HP6,HP 7,HP10, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
13	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Miscele di esano, toluene, metanolo, acetone	UN 1992 Rifiuto Liquido infiammabile tossico, n.a.s. (<i>esano, toluene, metanolo, acetone</i>), 3 (6.1), II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 6.1 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP10, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
14	140603	P	altri solventi e miscele di solventi	L	Solfuro di carbonio	UN 1131 Rifiuto Disolfuro di carbonio, 3 (6.1), I (C/E)	3 6.1	HP3, HP4, HP5, HP10	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08)	non applicabile (zero)
15	150101		imballaggi in carta e cartone	S						
16	150102		imballaggi in plastica	S	Bottiglie, barattoli ed altri contenitori vuoti e puliti (comprese pipette in plastica, provette non contaminate)					

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
17	150103		Imballaggi in legno	S						
18	150106		imballaggi in materiali misti	S						
19	150107		imballaggi in vetro	S	Bottiglie, barattoli ed altri contenitori vuoti e puliti (comprese pipette in vetro, provette non contaminate)					
20	150110	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	Imballaggi in plastica e vetro (Bottiglie vuote di reagenti, pipette Pasteur, capillari, pipette , vials da gascromatografia). Navicelle in ceramica.).	NO ADR Vedi nota 6		HP4, HP5, HP6	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	
22	150110	P	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	S	Imballaggi in plastica e vetro (Bottiglie vuote di reagenti, pipette Pasteur, capillari, pipette , vials da gascromatografia). Navicelle in ceramica.).	UN 3509 RIFIUTO IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8, 9), 9 (E) Vedi Nota 2	9	HP3, HP4, HP5, HP6, HP8	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	non applicabile (zero)
23	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Cartucce tipo SPE (gel di silice, allumina,florisil), filtri tipo millipore, carta da filtro, guanti in lattice. Cartucce per purificazione gas	NO ADR Vedi nota 3		HP4, HP5, HP6, HP7 (da assegnare in base al rischio specifico)	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	
24	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Gel di silice, solfato di sodio anidro, Florisil, terra di diatomee e allumina per purificazioni. Filtri dell'olio non specificati altrimenti.	NO ADR		HP4, HP5, HP6	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
25	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	DPI per amianto	UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite), 9, II (E) Oppure UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILO, 9, III (E) Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)	9 - Niente se in esenzione	HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
26	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Filtri soluzioni acide usati	UN 3244 Rifiuto Solidi contenenti liquido corrosivo, n.a.s., 8, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	corrosione (GHS05)	1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
103	150202	P	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	S	Cloruro di calcio solido usato come adsorbente	NO ADR		HP4		
27	150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelle di cui alla voce 15 02 02		Residuo terra di diatomee dopo evaporazione del solvente. Guanti in lattice.					
28	160211	P	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	S		NO ADR Vedi nota 4		HP6, HP14 (come da classificazione centro di coordinamento RAEE)	Punto esclamativo (GHS07) Pesce morto (GHS09)	

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
29	160212	P	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	S		<i>Se le fibre libere si possono disperdere nell'aria:</i> UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (<i>amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite</i>), 9, II (E) <i>Oppure</i> UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILO, 9, III (E) <i>Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)</i>	9 - Niente se in esenzione	HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
30	160213	P	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diverse da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (nota)	S	Elenco classi di RAEE D.lgs 151e DM applicativo. Monitor PC	NO ADR		HP, HP6, HP14 (come da classificazione centro di coordinamento RAEE)	Punto esclamativo (GHS07) Pesce morto (GHS09)	
31	160214		apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	S						
32	160215	P	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	S	Cartucce toner, lampade a catodo cavo	NO ADR		HP5-HP6 (da verificare sulla SDS)	Punto esclamativo (GHS07)	
33	160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alla voce 16 02 15	S	Cartucce toner					

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
34	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	L	Residui campioni contaminati con idrocarburi e BTEX	UN 3082 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 <i>Altrimenti:</i> Se è accertata l'inflammabilità HP3: UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (<i>idrocarburi, benzene, toluene, etilbenzene, xilene</i>), 3, II (D/E), Pericoloso per l'ambiente Vedi nota 5	9 PA - 3 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP10, HP11, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	UN 3082: 5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 1993: 1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
37	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie, terre e rocce contaminate	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Vedi nota 7	9 PA - 6.1	HP5, HP6, HP14	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
35	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui campioni contaminati da sostanze pericolose: eptano, acetone e n-esano	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 <i>Altrimenti:</i> <u>Se è accertata l'inflammabilità HP3:</u> UN 3175 Rifiuto Solidi contenenti liquidi infiammabili, n.a.s., 4.1, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente Vedi nota 5	9 PA - 4.1 PA	HP3, HP6, HP4, HP5, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	UN 3077: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 3175 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
36	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui solidi di cromatografia (colonne, lastre) filtri contenenti sostanze organiche pericolose	NO ADR		HP4, HP5, HP6	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06)	
38	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie: ceneri leggeri, pesanti e prodotte dal trattamento dei fumi. Fanghi da trattamento reflui industriali, rifiuti da trattamento meccanico/fluff	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 Vedi nota 7	9 PA - 6.1 PA	HP5, HP6, HP14	Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
39	160303	P	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie contenenti amianto	UN 2212 RIFIUTO AMIANTO, ANFIBOLO (<i>amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite</i>), 9, II (E) <i>Oppure</i> UN 2590 RIFIUTO AMIANTO, CRISOTILO, 9, III (E) <i>Se rispettata la disposizione speciale 168 esenzione nei limiti previsti (vedi Disposizioni DS 168)</i>	9 - Niente se in esenzione	HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	UN 2212: 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 2590: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
40	160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	L	Scarti di aliquote campionarie					
41	160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	L	Vial da 20 ml con acqua					
42	160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	Scarti di aliquote campionarie, resine a scambio ionico esaurite (es milliq) , terre e rocce					
43	160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	Vial da 20 ml con terreno e salamoia.					

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
104	160304		rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	S	catalizzatore con platino, rame e ottone metallici, reticelle in acciaio					
44	160305	P	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	L	Scarti di aliquote campionarie	UN 2810 Rifiuto Liquido organico tossico, n.a.s., 6.1, II, (D/E), rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HP5, HP6, HP14	Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	100 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
45	160305	P	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	S	Residui campioni laboratorio (es fanghi fanghi di depurazione, ammendanti, fanghi da trattamento chimico fisico legno)	UN 2811 Rifiuto Solido organico tossico, nas, 6.1. II, (D/E) , rifiuto conforme al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HP5, HP6, HP14	Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	500 g imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
47	160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	L	Scarti aliquote campionarie: oli e grassi commestibili					
48	160306		rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	S	Scarti di aliquote campionarie: fanghi da depurazione biologica e compost. Fanghi prodotti dal trattamento di reflui urbani, legno					
49	160504	P	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	G	Residui miscele taratura NOx	UN 1975 Rifiuto Ossido di azoto e tetrossido di diazoto in miscela (ossido di azoto e diossido di azoto in miscela), 2.3 (5.1, 8) (D)	2.3 5.1 8	HP2, HP6, HP8	fiamma su cerchio (GHS03) Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05)	non applicabile (zero)
91	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		bombolette spray	UN 1950 AEROSOL, 2.2 (E) <i>Solo in caso di gas asfissianti, senza caratteristiche di infiammabilità, tossicità, corrosione o comburenza</i>	2.2			1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
92	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas dell'aria, ossigeno e gas inerti	UN 1956 GAS COMPRESSO N.A.S., 2.2 (E) se miscela comburente: UN 3156 RIFIUTO GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S., 2.2+ 5.1 (E) se ossigeno: UN 1072 RIFIUTO OSSIGENO COMPRESSO, 2.2+ 5.1 (E)	2.2 2.2 + 5.1 2.2 + 5.1			120 ml imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
93	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas infiammabili e comburenti	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.1 + ...			
94	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gas tossici e/o corrosivi	Il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto varia a seconda del gas o miscela di gas contenute all'interno della bombola	2.3 + 8 PA			
95	160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		gpl uso domestico	UN 1965 RIFIUTO IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA N.A.S., 2.1 (B/D) <i>Vanno aggiunti i componenti tra parentesi dopo il N.A.S.; se non sono noti dopo (B/D) aggiungere:</i> Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	2.1			non applicabile (zero)

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
50	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio – Kit usati tensioattivi anionici e non ionici.	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP3, HP5, HP6, HP7, HP14	fiamma (GHS02) Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	vedere DS 251
51	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio – Kit usati COD	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP5, HP6, HP7, HP8, HP14	Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	vedere DS 251
52	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio – Kit usati azoto totale	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP3, HP5, HP8, HP11, HP12, HP14	fiamma (GHS02) Uomo danneggiato (GHS08) Corrosione (GHS05) Pesce morto (GHS09)	vedere DS 251
53	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	L	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio – Kit usati fosforo, cianuri, ammonio, nitriti	UN 3316 Rifiuto Kit Chimici 9, II (E) Pericoloso per l'ambiente	9 PA	HP5, HP6, HP8, HP14	Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Corrosione (GHS05) Pesce morto (GHS09)	vedere DS 251
54	160506	P	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	S	Aliquote di scarto provenienti da attività di laboratorio – terreno contaminato da esano	UN 3077 RIFIUTO MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., 9, III, Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5 oppure Vedi nota 7 UN 3175 Rifiuto Solidi contenenti liquidi infiammabili, n.a.s., 4.1, II (E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5. Pericoloso per l'ambiente	9 PA - 4.1 PA	HP3, HP4, HP5, HP10, HP14	fiamma (GHS02) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	UN 3077: 5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile UN 3175 1 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
55	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Idrossido di sodio e permanganato	UN 3098 Rifiuto Liquido comburente, corrosivo, n.a.s. (<i>potassio permanganato e idrossido di sodio</i>), 5.1 (8), II (E). Pericoloso per l'ambiente	5.1 8 PA	HP2, HP6, HP8, HP14	fiamma su cerchio (GHS03) Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
56	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Cianuro di potassio	UN 3413 Rifiuto Cianuro di potassio in soluzione, 6.1, I (C/E) ATTENZIONE: <i>Modeste quantità possono assoggettare l'Agenzia al piano di Security. Contattare il Consulente ADR prima di fissare lo smaltimento.</i>	6.1	HP6, HP14	teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	non applicabile (zero)
57	160507	P	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	L	Idrossido di sodio > 5%	UN 1824 Rifiuto Idrossido di sodio in soluzione, 8, II (E)	8	HP8	corrosione (GHS05)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
105	160509		sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	S	Lana di vetro per contenimento catalizzatore TOC non contaminati da sostanze pericolose	NO ADR				
64	160601	P	batterie al piombo	S	Batterie degli autocampionatori e automezzi	UN 2794 Rifiuto Accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido acido 8, (E) Se rispettate le prescrizioni della DS 598, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 598)	8 - Niente se in esenzione	HP10, HP8, HP6, HP5, HP14	Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
96	160602	P	batterie al nichel cadmio	S	batterie ricaricabili Ni-Cd	NO ADR				
97	160604		batterie alcaline (tranne 16 06 03)	S	altre pile (es tipo, ministilo, torcia ecc) alcaline		8 - Niente se in esenzione			
65	160605		altre batterie ed accumulatori	S						
98	160605		altre batterie ed accumulatori	S	batterie al litio (es stilo Bormac)	UN 3480 RIFIUTO PILE AL LITIO IONICO, 9, (E) Per le esenzioni o diversa classificazione consultare consulente ADR	9A			non applicabile (zero)

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
66	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa con indofenolo	NO ADR <i>Se è accertata la corrosività (HP8):</i> UN 1760 RIFIUTO LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. (soluzione acquosa con indofenolo), 8, II (E) Pericoloso per l'ambiente	Niente - 9 PA - 8 PA	HP6, HP8, HP5, HP14	fiamma su cerchio (GHS03) Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
70	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 1% miscela pentano-MBTE 80:20	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (<i>pentano e MBTE</i>), 3, II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3	fiamma (GHS02)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
71	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni di acetonitrile e acqua	UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, n.a.s. (<i>acetonitrile in soluzione</i>), 3, II, (D/E)	3	HP3, HP6, HP4	fiamma (GHS02) Teschio (GHS06) Punto esclamativo (GHS07)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
78	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	liquidi scintillanti per smear test	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (<i>liquido scintillante</i>), 3, II (D/E) Pericoloso per l'ambiente	3 PA	HP3, HP4, HP5, HP6, HP14	fiamma (GHS02) Teschio (GHS06) Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
79	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	liquidi scintillanti	UN 3082 Rifiuto materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s. (<i>liquido scintillante</i>), 9, III	9 PA	HP4, HP5, HP6, HP14	Punto esclamativo (GHS07) Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
67	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa con bicromato di potassio < 0,5 %	UN 3287 LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S. (soluzione di bicromato di potassio), 6.1, III (D/E) Pericoloso per l'ambiente	6.1 PA	HP7, HP10, HP11 Se conc =0,5% va aggiunto HP6	Uomo danneggiato (GHS08) Se conc. = 0,5% va aggiunto GHS06	5 litri imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
68	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Residuo determinazioni analitiche di nitriti	UN 3264 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo acido n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8 5.1	HP8	fiamma su cerchio (GHS03) Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08) Corrosione (GHS05) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
73	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 10% di miscela cloroformio, 1,4diclorobutano, idrossido di potassio	UN 2920 Rifiuto Liquido corrosivo infiammabile, n.a.s. (<i>idrossido di potassio e 1,4 diclorobutano in soluzione acquosa</i>) 8 (3), II (D/E)	8 3	HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10	fiamma (GHS02) Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
74	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzione acquosa acida per acido solforico con tracce di sali	UN 2922 Rifiuto Liquido corrosivo tossico,n.a.s. (Acido solforico in soluzione acquosa), 8 (6.1), II (E) Pericoloso per l'ambiente	8 6.1 PA	HP5, HP6, HP8-HP11, HP14	Teschio (GHS06) Corrosione (GHS05) Uomo danneggiato (GHS08) Pesce morto (GHS09)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
75	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acquose di formaldeide al 2%	NO ADR		HP7, HP11	Uomo danneggiato (GHS08)	
69	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni <8% piridina	UN 1993 Rifiuto Liquido infiammabile, n.a.s. (<i>soluzione piridina</i>), 3, II (D/E)	3	HP3	fiamma (GHS02)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
72	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni 5% metanolo	UN1992 rifiuto liquido infiammabile tossico N.A.S. 3 (6.1) II (D/E) rifiuto conforme al 2.1.3.5.5	3	HP3, HP5, HP6	fiamma (GHS02) Teschio (GHS06) Uomo danneggiato (GHS08)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
75 bis	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acquose didiclorometano al 1,3%	NO ADR		HP7	Uomo danneggiato (GHS08)	
76	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni acide da det. metalli, dionex e scarti di aliquote campionarie acide (Conc. Acido >5%)	UN 3264 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo acido n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	corrosione (GHS05)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
77	161001	P	rifiuti liquidi acquosi , contenenti sostanze pericolose	L	Soluzioni basiche da det. metalli, dionex e scarti di aliquote campionarie basiche (conc. Base > 5%)	UN 3266 Rifiuto Liquido inorganico corrosivo basico n.a.s., 8, II (E). Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5	8	HP8	corrosione (GHS05)	1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
80	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Scarti aliquote campionarie. Percolati. Eluati da test di cessione					

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
81	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 2% di esano					
82	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 2% di toluene					
82 bis	161002		Rifiuti liquidi acquosi, diverse di cui alla voce 161001	L	Soluzione acquosa con 0,5% di cloroformio	NO ADR				
100	161003	P	Concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose	L	soluzioni acquose concentrate contenenti etanolo;	UN 1993 Rifiuto liquido infiammabile, n.a.s. (etanolo), 3, II, (D/E)	3	HP3, HP4 (se conc ≥ 20%)		1 litro imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
106	170503	P	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	
107	170601	P	Materiali isolanti contenenti amianto	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	
101	170604		Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	S	Coibentanti contenenti FAV (fibre artificiali vetrose, es. lana di roccia, lana di vetro)					
108	170605	P	Materiali da costruzione contenenti amianto	S	Scarti aliquote campionarie contaminate da amianto	Se rispettate le prescrizioni della DS 168, non sottoposto ad ADR (vedi Disposizioni DS 168)		HP7, HP5	Uomo danneggiato (GHS08)	
83	180103	P	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	L	Scarti aliquote campionarie.	UN 3373 Rifiuto MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B, 6.2	6.2 M_B_CAT_B	HP9	Solo simbolo ADR	non applicabile (zero)
84	180103	P	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	S	Attività laboratorio biologia	UN 3373 Rifiuto MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B, 6.2	6.2 M_B_CAT_B	HP9	Solo simbolo ADR	non applicabile (zero)
85	200101		carta e cartone	S	carta e cartone/ in faldoni					

ELENCO EER ACCORDO QUADRO 2025-2029										
ID	EER	Peric	Descrizione CER	Stato	Descrizione rifiuto	Descrizione ADR	Etichette e marchi ADR	Caratteristiche pericolo (Reg. 1357/2014)	pittogramma da mettere sul recipiente primario	Quantità limitate (esenzione totale ADR)
86	200101		carta e cartone	S	carta e cartone/ in contenitori-scatole senza altri materiali (ferro, legno, ...)					
87	200121	P	tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	S		UN 3506 Rifiuto Mercurio contenuto in manufatti, 8 (6.1), (E) Vedi Disposizioni (DS 366)	8 6.1 - Niente se in esenzione	HP5, HP6, HP 14 (come da indicazioni ASSORAEE)	Uomo danneggiato (GHS08) Teschio (GHS06) Pesce morto (GHS09)	5 kg imballaggio interno, 30 kg per collo (scatola o fusto) o 20 kg se su vassoio con film estensibile
88	200307		rifiuti ingombranti	S	arredi dismessi	rifiuti ingombranti				
109	200138		legno	S						

	NOTE
1	Si intende per: - PITTURE: pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide - MATERIE SIMILI ALLE PITTURE: solventi e diluenti per pitture Per pitture con sostanze corrosive od altre proprietà, contattare il Consulente ADR per diversa classificazione
2	Nel posto dei puntini inserire le classi ADR di pericolosità. Ad esempio, in caso di infiammabili e tossici: (CON RESIDUI DI 3, 6.1)
3	Salvo non sia accertata la presenza di sostanze pericolose in concentrazioni pari o superiori a quelle previste dal CLP
4	Salvo non sia accertata la presenza di sostanze pericolose e le apparecchiature fuori uso non siano in condizione di impedire perdite del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.
5	Appartengono a questa rubrica solo se hanno queste caratteristiche: ► ... possono infiammarsi facilmente in seguito ad un breve contatto di una sorgente d'accensione (per esempio un fiammifero), o se, in caso d'accensione, la fiamma si propaga rapidamente, il tempo di combustione è inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è superiore a 2,2 mm/s ► ... possono causare un incendio per sfregamento
6	1.1.3.5 Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.
7	Nel caso sia accertata la tossicità, (prove e analisi ecotossicologiche o tossicologiche) come previsto dal Reg. CE 1272/2008 e s.m.i. o test specifici previsti dall'ADR o in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, ed è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, il rifiuto può essere classificato: UN 3288 Rifiuto Solido inorganico tossico, n.a.s., 6.1, II (D/E) Rifiuti conformi al 2.1.3.5.5
8	<u>Da utilizzare, a seconda della tipologia, solo in caso di rifiuti ospedalieri o materie infettanti della categoria "A".</u> UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. 6.2, II <i>oppure</i> UN 2814 RIFIUTO MATERIA INFETTANTE PER L'UOMO (.....), 6.2 (E) <i>oppure</i> UN 2900 RIFIUTO MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente (.....), 6.2 (E)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO UNICO CONTRO LE INTERFERENZE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81 RELATIVO AD UN ACCORDO QUADRO SECONDO L'ART. 59, COMMA 3, D.LGS. N. 36/2023 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DA AGGIUDICARSI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (ART. N. 50, COMMA 1, LETT. E), D. LGS. 36/2023) PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRODOTTI DA ARPAT, PER LA DURATA DI 4 ANNI

Agosto 2025

PREMESSA

Il presente documento è parte integrante della documentazione di appalto relativa ad un accordo quadro secondo l'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 con un unico operatore economico, per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni.

Il presente documento regola gli accessi agli ambienti di lavoro dell'Agenzia nello svolgimento delle attività in appalto per le sedi di arpat e la conseguente gestione delle interferenze come previsto dal comma 3 dell'art. 26 D.lgs. 81/08.

Oggetto del servizio

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti è relativo alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 al fine di permettere all'Agenzia, di emettere gli appalti attuativi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di quattro anni.

Il servizio consiste in:

- **raccolta dai depositi temporanei** situati all'interno delle sedi specificate, effettuata con mezzi idonei al trasporto delle diverse tipologie di rifiuti sotto l'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose; conferimento ad impianti autorizzati di smaltimento e/o recupero. L'appaltatore dovrà privilegiare, ove possibile, il recupero di rifiuti servendosi dei consorzi obbligatori di recupero per quelle tipologie di rifiuti per cui questi sono previsti.
- **fornitura di tutte le tipologie di contenitori** atti a raccogliere i rifiuti prodotti da ARPAT, e **dei materiali necessari** per il confezionamento dei rifiuti stessi, comprese le etichette necessarie alla corretta identificazione degli imballaggi (i simboli corrispondenti alle caratteristiche di pericolo H, simboli e numeri ADR conformi). Le tipologie di contenitori da fornire dovranno rispondere ai requisiti indicati nel CSA.

L'Accordo Quadro individua le clausole fondamentali relative agli appalti specifici definiti dal capitolato formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi con la forma contrattuale di cui al CSA.

I contratti attuativi sono regolati:

- dalle disposizioni del presente capitolato;
- dal contratto di Accordo quadro;

- dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici di ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale n. 47 del 23.3.2021;
- dal DUVRI;
- da quanto stabilito nei singoli ordini;
- da quanto offerto in sede di offerta dall'Operatore Economico.

In nessun caso gli appalti specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.

I servizi previsti dal presente Accordo quadro sono ricondotti alle seguenti tipologie:

Tipologia di servizio	Tipologia rifiuto	Tempistica
A) Interventi di raccolta dai depositi temporanei dei laboratori elencati all'art. 10, trasporto e conferimento dei rifiuti sanitari	Rifiuti sanitari a rischio infettivo (EER 180103*), prodotti dai Laboratori di Firenze e Pisa Dipartimento di Firenze - Sede Area Vasta Centro (Laboratorio chimica, biologia, radioattività e amianto) - Dipartimento di Pisa – Sede Area Vasta Costa (Laboratorio biologia)	Entro 5 giorni solari dalla richiesta trasmessa dalla Struttura produttrice
B) Fornitura dei contenitori di raccolta di rifiuti di cui all'art. 12	Per tutte le tipologie di rifiuto	Entro 15 giorni solari dalla richiesta trasmessa dalla Struttura produttrice
C) Interventi “a chiamata” di raccolta dai depositi temporanei elencati all'art. 10, trasporto e conferimento dei rifiuti	Per tutte le tipologie di rifiuto diverse dai rifiuti sanitari	Avvio dell'intervento entro 15 giorni solari dall'ordine trasmesso della Struttura produttrice Tale termine potrà essere esteso, previo accordo con la Struttura, comunque nel rispetto dei quantitativi e dei tempi di deposito temporaneo massimi previsti dalla legislazione vigente.
D) Servizi complementari “a chiamata” di movimentazione interna dei rifiuti fino al punto di deposito temporaneo		Avvio dell'intervento entro 15 giorni solari dalla richiesta della Struttura

La raccolta dei rifiuti si espleterà dai punti temporanei di stoccaggio siti nelle seguenti sedi:

SEDE – AREA VASTA CENTRO
Complesso Immobiliare Via Ponte Alle Mosse – Firenze Edifici “A”, “B” e “C”
Via Tartini 13/a – 50144 Firenze (Direzione)
Dipartimento Circondario Empolese – Via Tripoli, 18 – 50053 Empoli (FI)
Settore Mugello – Via Don Sturzo, 29 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Dipartimento di Prato – Via Lodi, 20 – 59100 Prato
Dipartimento di Pistoia – Via Baroni, 18 – 51100 Pistoia
AREA VASTA COSTA
Dipartimento di Livorno sede Area Vasta Costa – Via Marradi, 114 – 57126 Livorno
Dipartimento Piombino-Elba –Via Adige, 12–loc. Montegemoli – 57025 Piombino (LI)
Dipartimento di Lucca – Via Vallisneri, 6 – 55100 Lucca
Dipartimento di Massa Carrara – Via del Patriota, 2 – 54100 Massa
Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa
Dipartimento di Pisa Sede distaccata San Romano – Via A. Gramsci63/d – 56020 San Romano (Montopoli Valdarno - PI)
Servizio locale Versilia – Piazza Repubblica n. 16 – 55045 Petrasanta (LU)
AREA VASTA SUD
Dipartimento di Siena sede Area Vasta Sud – Loc. Ruffolo – 53100 Siena
Dipartimento di Grosseto – Via Fiume, 35 – 58100 Grosseto
Dipartimento di Arezzo – Viale Maginardo, 1 – 52100 Arezzo
Dipartimento di Arezzo Sede distaccata S. Giovanni Valdarno – Via Vetri Vecchi, 56027 S. Giovanni Valdarno (AR)

I Laboratori

Chimica, Biologia, Radioattività e Amianto Edificio “C” Via Ponte alle Mosse, 211 (con ingresso da Via Petrella 14/a) – 50144 Firenze
Biologia presso il Dipartimento di Pisa – Via Vittorio Veneto, 27 – 56127 Pisa

L'accordo quadro ha valenza di carattere normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici da stipularsi nel periodo di vigenza del medesimo per l'esecuzione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dalle strutture di ARPAT.

Il servizio dovrà essere svolto per i quantitativi e le tipologie di rifiuto identificati per EER e stato fisico come indicati nell'allegato n 1 al CSA.

I quantitativi previsti sono puramente indicativi, possono subire variazioni in diminuzione o in aumento in base alle esigenze di ARPAT, senza che l'esecutore del servizio possa sollevare eccezioni al riguardo.

Sono **esclusi** dal presente contratto i rifiuti radioattivi disciplinati dal **D. Lgs. 230/95**.

L'appaltatore sarà comunque tenuto alla gestione di tutti i rifiuti prodotti presso le strutture dell'Agenzia, e che ARPAT necessita di conferire, senza poter avanzare alcuna eccezione e reclamo qualora al termine del contratto le qualità e/o le tipologie dei servizi richiesti e dei rifiuti risultassero diversi da quelli indicati nel capitolato.

Durata del contratto

L'accordo quadro avrà durata massima di quattro anni a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale è possibile stipulare contratti attuativi, facoltà che viene meno in caso di esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro prima della scadenza temporale dei quattro anni.

Le condizioni previste nell'accordo quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti i singoli appalti affidati prima dello spirare del termine dei quattro anni, anche qualora la materiale esecuzione dei servizi oggetto di detti appalti dovesse essere eseguita e/o concludersi successivamente a detta scadenza.

Affidamento dei singoli contratti attuativi (Subappalto)

All'atto dell'affidamento del contratto attuativo l'operatore economico dovrà indicare le prestazioni che saranno eseguite in subappalto, qualora si sia riservato tale facoltà in sede di offerta per l'Accordo Quadro e nel rispetto di quanto dichiarato per l'Accordo stesso relativamente alla tipologia delle prestazioni eventualmente subappaltate.

Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si atterrà alle condizioni generali previste per l'Accordo Quadro.

Modalità di Raccolta e Pesatura

L'appaltatore provvederà al ritiro dei rifiuti di ciascun contratto attuativo nel rispetto delle tempistiche e modalità indicate nel CSA.

La raccolta dovrà svolgersi sempre in presenza di un operatore ARPAT e di norma nella **fascia oraria tra le 8:30 e le ore 13:00 dal lunedì al venerdì**, previo accordo con il referente della singola Struttura.

L'appaltatore dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei di ARPAT ai propri mezzi di trasporto e al carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli...), nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che ARPAT non fornirà personale per le operazioni di carico/scarico sul mezzo adibito al trasporto dei rifiuti da avviare allo smaltimento. In caso di rifiuti ingombranti ARPAT comunicherà preventivamente le dimensioni per meglio organizzare il ritiro.

Requisiti dei contenitori di raccolta rifiuti

L'appaltatore dovrà provvedere in base alle necessità segnalate dalle strutture di ARPAT, e per tutta la durata del contratto, alla fornitura a proprio carico del materiale necessario per il corretto espletamento del servizio nelle sedi indicate, e cioè:

- contenitori di tipologia necessaria;
- etichette adesive con pittogrammi con particolare attenzione all'etichettatura per i rifiuti di tipo sanitario a rischio infettivo (EER 180103 ;
- materiale per l'imballaggio.

Il materiale sopra indicato dovrà essere fornito entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta.

Al momento della consegna i contenitori, compresi i sacchi, dovranno essere: integri, puliti internamente ed esternamente, privi di etichette, asciutti, privi di contaminazioni ed esenti da cattivi odori, essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione.

I contenitori dovranno in particolare essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, facilmente stoccabili e impilabili, essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore e possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto e una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi.

L'appaltatore dovrà produrre le schede tecniche della tipologia del contenitore per assicurare l'utilizzo di imballaggi conformi alla vigente normativa in materia di trasporto rifiuti e della normativa ADR. Le schede tecniche dovranno essere fornite ogni volta che un contenitore viene modificato.

I contenitori usualmente adoperati e la cui fornitura dovrà essere garantita dovranno avere le caratteristiche già individuate nel CSA.

Nel caso di fornitura di imballaggi e contenitori non idonei e/o con caratteristiche diverse da quelle previste in capitolato e/o nelle schede tecniche della tipologia di contenitore, non espressamente autorizzate dagli uffici competenti e/o di materiale scadente, gli stessi dovranno essere ritirati e sostituiti con contenitori idonei entro 3 giorni solari dal termine indicato art. 6 del CSA.

Trasporto e disciplina ADR

Il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato come disposto dall'apposito paragrafo del CSA.

Conferimento dei rifiuti

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero di proprietà e/o convenzionati con l'operatore economico, dei quali dovrà essere fornita autorizzazione all'esercizio.

Ogni aggiornamento delle autorizzazioni riguardante la possibilità dell'impianto di poter gestire i rifiuti oggetto del presente accordo quadro andrà comunicato entro quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione e comunque contestualmente all'accettazione della richiesta di ARPAT, inviando tutti i documenti comprovanti il rinnovo e/o la modifica di tali autorizzazioni per esonerare ARPAT da ogni responsabilità. È imperativo che per tutta la durata del contratto ogni giorno dovrà essere coperto da autorizzazione.

Il servizio dovrà essere garantito anche in caso di chiusura, di temporanea fermata o di sopravvenuta impossibilità dell'impianto di smaltimento o recupero a ricevere i rifiuti, provvedendo a trasportare gli stessi presso altro impianto regolarmente autorizzato, nei modi e nei tempi stabiliti dal CSA.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa di ARPAT, il carico dei rifiuti venisse dirottato ad impianti non autorizzati.

Autorizzazioni Richieste

L'operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

1. autorizzazioni degli impianti di smaltimento o recupero per ogni tipologia di rifiuti oggetto di gara e attestazione di detti impianti relativa all'accettazione delle varie tipologie di rifiuti indicati nella procedura; qualora gli impianti di destinazione siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara la variazione dovrà essere comunicata con un preavviso di 10 giorni solari dal conferimento o in data contestuale al conferimento stesso, fornendo contestualmente i dati dell'impianto e le autorizzazioni possedute dallo stesso.;
2. laddove i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare¹, l'appaltatore è tenuto a produrre le autorizzazioni all'esercizio e a indicare gli impianti di destinazione finale a cui sono ulteriormente conferiti i rifiuti in uscita, in modo da garantire la tracciabilità dell'intero percorso di smaltimento. Qualora i predetti impianti siano differenti rispetto a quelli dichiarati in sede di gara la variazione dovrà essere comunicata con un preavviso di 10 giorni solari dal conferimento o in data contestuale al conferimento stesso, fornendo contestualmente i dati dell'impianto e le autorizzazioni possedute dallo stesso;
3. iscrizioni all'Albo dei gestori ambientali, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti, dei trasportatori con l'elenco dei mezzi e dei relativi rifiuti autorizzati;
4. autorizzazioni in ordine alle norme ADR, necessarie per l'attività di raccolta e trasporto delle tipologie di rifiuti, rilasciate dalle competenti autorità con l'elenco dei mezzi e persone autorizzati.

¹ destinati ad una o più delle operazioni classificate con i codici D13, D14, D15, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla parte quarta del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.

Intervento in caso di sversamenti accidentali

In caso di sversamento accidentale di rifiuto nel corso dell'esecuzione del servizio all'interno delle strutture di ARPAT, l'appaltatore deve intervenire con proprie attrezzature e idonei prodotti e dispositivi di contenimento, nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Referente del Contratto per l'appaltatore. RUP e DEC.

L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto è tenuto ad individuare il Referente del contratto, indicando i recapiti di riferimento (telef., cell, FAX, indirizzo sede etc.). **Il Referente, oltre a quanto già disposto dal CSA, si configura come dirigente ai sensi dell'art. 2 comma 1. lettera d) del D.lgs. 81/08, rispetto agli obblighi di cui al presente documento.**

L'organigramma del servizio deve essere riportato fedelmente, rispetto a compiti e responsabilità, nel POS relativo alle attività assegnate.

L'assegnataria dovrà comunicare obbligatoriamente al RUP di ARPAT, prima dell'inizio delle attività, l'elenco dei lavoratori impegnati nell'appalto corredato delle notizie relative allo stato del personale (lavoratore a tempo indeterminato, determinato, ecc), alla mansione e ai connessi rapporti previdenziali e assicurativi. Tale obbligo è esteso automaticamente ad eventuali imprese associate, sub appaltatori e/o lavoratori autonomi autorizzati da ARPAT.

Ai sensi del novellato art. 26 Dlgs. 81/08, l'impresa appaltatrice dovrà **obbligatoriamente individuare e comunicare ad ARPAT il preposto o i preposti relativi alle attività contrattuali in relazione agli obblighi di cui all'art. 19 dlgs. 81/08.**

All'interno del POS dovranno altresì essere evidenziate le figure addette alla gestione delle emergenze e al primo soccorso.

ARPAT ha nominato il Responsabile del Settore Provveditorato, dott.ssa Giovanna Bretti, per lo svolgimento della funzione di RUP secondo l'art. 15, D. Lgs. n. 36/2023 per l'accordo quadro, mentre successivamente e prima dell'inizio del Servizio, nominerà i RUP delle singole strutture ordinanti per gli appalti attuativi nonché il Direttore dell'esecuzione del contratto per le funzioni di cui all'art. 114, D. Lgs. n. 36/2023 delle singole strutture ordinanti.

I RUP/DEC del contratto, nella gestione dei propri adempimenti, saranno supportati dai Settori Amministrativi delle rispettive Aree Vaste. ARPAT si riserva di nominare in fase di assegnazione eventuali Assistenti al DEC.

I RUP del contratto, nell'ambito della funzione, rispetto agli obblighi di cui al presente documento, si configurano: come dirigenti ai sensi dell'art. 2 comma 1. lettera d) del D.lgs. 81/08;

i Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC), nell'ambito della funzione, si configurano come preposti ai sensi dell'art. 2 comma 1. lettera e) del D.lgs. 81/08.

Obblighi aziendali

I dipendenti/collaboratori dell'assegnataria, dell'eventuale associata, dei sub appaltatori e/o lavoratori autonomi autorizzati, che presteranno servizi nei settori e nelle strutture di ARPAT, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti dell'utenza che degli operatori, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio stesso.

L'assegnataria, inoltre, si dovrà impegnare a sostituire o far sostituire quegli operatori che, nello svolgimento delle attività contrattualizzate o con riferimento al presente documento, diano luogo a non conformità formalizzate da ARPAT.

In particolare, oltre agli obblighi già disposti dal CSA, l'assegnataria dovrà garantire che il proprio personale/collaboratori, quello dell'eventuale associata, dei sub appaltatori e/o lavoratori autonomi autorizzati:

- vesta una divisa identificativa dell'impresa e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale.
- segnali subito al Responsabile di settore/struttura dell'Agenzia ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.
- risponda per il proprio operato esclusivamente alle figure individuate nel paragrafo "dettaglio di coordinamento"
- rispetti il divieto di fumare.
- rispetti le disposizioni emanate con il presente documento, gli orari ed i piani di lavoro concordati da ARPAT.

Il Referente del contratto, nello svolgimento delle attività, salvo comportamenti "abnormi" del personale impegnato nell'appalto, sarà comunque sempre ritenuto corresponsabile del comportamento dei dipendenti e collaboratori a lui subordinati e, insieme al datore di lavoro a cui è subordinato, risponderà dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'ARPAT, da comportamenti non conformi o perseguibili.

Dettaglio di coordinamento

Ai fini di quanto previsto dal presente documento e ai fini della pratica concreta della prescrizione di coordinamento e cooperazione prevista dall'art. 26 D.Lgs 81/08, previe riunioni fra la committenza e l'impresa appaltatrice in funzione delle varie fasi delle attività cui trattasi, verrà individuato uno specifico **“dettaglio di coordinamento”** indicante i soggetti responsabili dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo

Verifica dei requisiti tecnico professionali

Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi e per effetto del combinato del D.Lgs. 81/08 e L.R. 38/2007 e ss.mm.ii. si provvederà alla verifica documentale, relativa:

- ❑ alla valutazione di tutti i rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 81/08;
- ❑ alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art.17 comma 1 lettera b. e relativa formazione attestante le capacità e i requisiti tecnico professionali secondo quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs 81/08;
- ❑ alla nomina del Medico Competente;
- ❑ alla formazione e addestramento dei dipendenti in relazione ai rischi individuati nel DVR dell'impresa in applicazione dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, ai sensi dell'accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 e successive disposizioni applicative;

ai sensi della deliberazione 2 maggio 2011 n. 316 della Regione Toscana “Indicazioni applicative degli articoli 16, 17, 23 bis, e 24 della Legge Regionale 13.07.2007 n. 38 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Il controllo dei requisiti tecnico professionali è automaticamente esteso ai sub appaltatori e/o lavoratori autonomi per cui è stato richiesto il sub appalto.

In tutti i casi, per le violazioni di legge, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. 38/07.

E' fatto obbligo al personale dell'impresa appaltatrice di indossare una divisa identificativa propria della impresa e che sia chiaramente identificabile l'operatore addetto, attraverso il cartellino di riconoscimento previsto dall'art. 18 lettera “u” del D.Lgs. 81/08 e nel rispetto di quanto ulteriormente normato con l'art. 20 comma 3 citato decreto.

Si ricorda che, in virtù del requisito della responsabilità in solido dell'appaltatore rispetto al sub appaltatore o all'impresa autonoma incaricata di prestazioni di servizio l'assegnatario ha l'obbligo di trasferire le disposizioni contenute nel presente documento all'eventuale associato e alle altre eventuali di cui l'assegnataria potrebbe eventualmente avvalersi una volta che siano state autorizzate.

La ditta appaltatrice, come innanzi indicato, si impegna ad partecipare e a rendere periodici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti che impegna le parti contraenti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione agli operatori interessati e, nel caso di necessità, ad azioni di formazione congiunta.

Norme Comportamentali

ARPAT, in ottemperanza all'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, oltre a prendere in considerazione i rischi generali e specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice si troverà ad operare, individua le misure di prevenzione e di emergenza da adottare, con lo scopo di realizzare una efficace cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dei rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività di ARPAT.

In particolare l'impresa appaltatrice deve:

- 1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'ARPAT;
- 2) rispettare scrupolosamente le procedure interne dell'Agenzia e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici che saranno esplicitate attraverso la nota informativa sui rischi allegata al presente documento.
- 3) fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni svolte nelle strutture di ARPAT e delle procedure gestionali generali e specifiche applicabili alle singole attività eventualmente interferenti.

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario:

- Prima di effettuare il servizio, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti e il Direttore di Esecuzione o suo Assistente per essere messi a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, ecc.), prima di procedere ad effettuare il servizio;
- Al termine del servizio gli addetti della impresa appaltatrice devono ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali/utensili negli spazi resi disponibili dalla struttura nonché lasciare i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non intralciare l'attività del personale dell'ARPAT;
- L'impresa appaltatrice e il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito alla organizzazione e attività svolte da ARPAT durante l'espletamento del servizio.

Il personale della impresa appaltatrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza:

- ☐ deve essere in numero adeguato alla natura del servizio;
- ☐ deve indossare gli indumenti di lavoro;

- ❑ deve essere individuato nominativamente, con apposita registrazione e verifica dell'ufficio accettazione, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte dall'art. 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in attuazione di quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera u) del D.lgs. 81/08;
- ❑ non deve fumare nei locali e nelle aree dove vige il divieto di fumo;
- ❑ attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- ❑ non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
- ❑ non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- ❑ la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di appositi carrelli; in presenza di attività in corso da parte di operatori ARPAT, l'impresa non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- ❑ non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell'ARPAT;
- ❑ in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, il personale della ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Piano di Emergenza di ogni struttura che dovrà essere consegnato dal RUP al momento della stipula del contratto;
- ❑ l'impresa appaltatrice è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione il Piano Operativo di Sicurezza adottato al fine di operare nell'ambito delle Strutture di ARPAT;
- ❑ l'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione di ARPAT, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici ed aree indicati nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

L'impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi:

obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico	➤ obbligo di contenere l'emissione di rumori; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;
obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale:	➤ obbligazione al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
Obbligo su utilizzo macchine e attrezzature:	➤ tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; ➤ è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature delle Strutture di ARPAT; ➤ in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni richiamate dall'Agenzia, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del DEC o suo Assistente; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso;

In caso di emergenza, seguire scrupolosamente le misure e i provvedimenti indicati nel Piano di Emergenza. L'impresa appaltatrice è obbligata ad informare e formare i propri lavoratori del contenuto del Piano di Emergenza e verificarne il corretto apprendimento e la rigida applicazione.

DEI RISCHI E DELLA PREVENZIONE

Aree di attività: aree di piazzale e interne agli edifici delle Strutture di ARPAT

Rischi per la Sicurezza	<i>Misure di Prevenzione</i>
• Presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose	• Circolare con cautela nell'ambito della viabilità del Dipartimento. Ai piani degli edifici rispettare i divieti di accesso alle aree indicate dal Direttore di esecuzione o suo assistente;
• Contatto con automezzi e mezzi di trasporto in movimento	• Cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli.
• Ingombri e ostacoli per carenze strutturali e di lay – out	• Prestare attenzione nell'accedere e non trattenersi oltre il necessario negli spazi non interessati dai lavori
• Trasporto di mezzi, materiali e attrezzature	• Il trasporto sia all'interno che all'esterno delle Strutture deve avvenire senza pregiudizio per gli occupanti, gli addetti, gli utenti e senza arrecare danno alla stabilità delle strutture medesime • Attenersi alla segnaletica di sicurezza; • Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare materiali e merci nelle zone appositamente individuate • Attenersi ai sensi di marcia previsti, e ai limiti di velocità previsti

Aree Di Attività : INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

• Contatto con cavi elettrici in tensione	• Cautela nel manipolare impianti potenziali conduttori di elettricità
• Contatti con componenti di alta o bassa temperatura	• Disporre di guanti di protezione oppure usare mezzi meccanici idonei
• Rischio incendio	• Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di accensione di incendi, individuare le vie di esodo anche se non segnalate. • Divieto di fumare
• Movimentazione carichi	• Movimentare materiale, attrezzature ecc., con personale sufficiente e con l'utilizzo di appropriati ausili per evitare spandimenti, cadute o quant'altro possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori; • Attenersi alla segnaletica di sicurezza ed in generale alla cartellonistica presente soprattutto per quanto riguarda portata, ingombri, dimensione materiale presente, ecc.
• Attrezzature ed apparecchiature in genere	• È espressamente vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà di ARPAT
• Rischio elettrico	• Gli interventi su apparecchiature, impianti, attrezzature, che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa autorizzazione da parte del DEC o suo Assistente utilizzando : I DPI specifici (guanti e pedane isolanti ecc.) ➤ Utensili e attrezzature idonei all'uso sia per la sicurezza dell'operatore che per l'impianto o attrezzatura; Procedure di sicurezza e misure precauzionali a garanzia di tutti i soggetti interessati;

Rischi organizzativi	Misure di Prevenzione
• Difficoltà nell'individuare interlocutori per complessità delle mansioni e carenze di controllo da parte del personale ARPAT nell'area di intervento.	• Riferirsi al DEC o suo Assistente. Rendere edotti i Responsabili delle attività per segnalare possibili interferenze con i lavori anche involontarie. • Assumere informazioni sugli inconvenienti registrati alle opere, sulle condizioni di lavoro dell'attività in essere nell'area di intervento. • Rapportarsi con il DEC o suo Assistente per riferire sull'andamento dell'intervento.
• Rispetto di procedure di accesso e di lavoro per non compromettere le condizioni igieniche delle attività in essere	• Seguire le istruzioni del DEC o suo Assistente che sovrintende le attività negli ambienti di intervento
• Situazioni di emergenza	• Attendere le istruzioni del personale ARPAT che sovrintende l'attività.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nelle Strutture di ARPAT, e, in modo particolare, alle prescrizioni del piano di emergenza. E' doveroso per l'impresa:

- non effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone;
- non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni.

EVACUAZIONE

Il personale dell'impresa appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella specifica cartellonistica e segnaletica affissa nella struttura ed in particolare:

- mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
- asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
- seguire solo i percorsi di esodo indicati nelle planimetrie e contrassegnati dalla apposita segnaletica;
- non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
- non correre, spingere o gridare;
- non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
- non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
- attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare nella struttura ove si stava svolgendo il servizio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Disposizione 1

L'impresa, una volta all'interno delle strutture, dovrà accedere ad un'area riservata e segnalata agli operatori di ARPAT attraverso specifica disposizione emanata dal Responsabile della Struttura.

Le attrezzature, i macchinari, le utensilerie e i materiali dovranno essere scaricati nella zona delimitata e riservata.

Per il trasporto di materiali e attrezzature è a disposizione della ditta appaltatrice il solo montacarichi, che può essere collocato all'esterno come all'interno ai locali delle Strutture di ARPAT. Il montacarichi, durante il trasporto dei rifiuti dovrà essere esclusivamente utilizzato dagli operatori dell'impresa appaltatrice.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere in proprio, previa informativa al DEC o suo Assistente, a segnalare altri movimenti che possono causare ulteriori eventuali rischi per gli operatori di ARPAT durante il trasporto di attrezzature, materiali, utensilerie e/o lo svolgimento del servizio.

Tali segnalazioni saranno comunicate al personale ARPAT da apposita cartellonistica ovvero con la presenza di operatori dell'impresa a regolare temporanei divieti ed accessi. In caso di prolungata interferenza, gli operatori di ARPAT saranno messi a conoscenza dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione attraverso apposita comunicazione del DEC o suo Assistente.

Non possono essere lasciati incustoditi attrezzi, mezzi e materiali costituenti fonte di rischio per gli operatori di ARPAT e comunque i medesimi debbono essere tenuti nell'area dei lavori.

Disposizione 2

Eventuali altre situazioni critiche o anomalie che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori e non previste dal presente documento, dovranno essere oggetto di specifiche misure condivise nell'ambito del coordinamento dei lavori.

Disposizione 3

I lavoratori dell'impresa, avranno cura di procedere con estrema cautela e attenzione secondo le modalità e in attuazione delle procedure di lavoro più adeguate al tipo di intervento da svolgere e dovranno operare utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale per quanto e se previsto dal Piano Operativo di Sicurezza. Per i lavori in esterno, è fatto divieto di operare in condizioni atmosferiche avverse.

Per tutto quanto non contemplato nella presente disposizione si fa riferimento agli obblighi contenuti del DVR dell'impresa relativo ai rischi specifici e nel POS appositamente redatto.

Disposizione 4

L'impresa, negli accessi all'area di parcheggio riservata per i propri mezzi e automezzi, avrà cura di seguire i percorsi indicati dal DEC o suo Assistente e comunque rispettando le buone prassi del codice della strada, mai superando i limiti di velocità segnalati avendo cura di procedere con estrema cautela e attenzione nel rispetto degli operatori dell'Agenzia, del patrimonio dell'Agenzia e dei mezzi degli operatori di ARPAT.

Disposizione agli operatori ARPAT

- 1- E' fatto divieto agli operatori di ARPAT di accedere all'area del servizio nel tempo di svolgimento e per tutto la durata delle operazioni. Eventuali attività di controllo e/o di verifica potranno essere predisposte dal DEC o suo Assistente;
- 2- Gli operatori non potranno accedere con gli automezzi all'area che troveranno appositamente segnalata e riservata ai mezzi dell'impresa appaltatrice;
- 3- I movimenti degli automezzi nelle aree limitrofe a quella segnalata, dovranno essere improntati alla massima cautela ed attenzione delle persone ed attrezzi, mezzi e materiali usati dall'impresa appaltatrice;
- 4- Il libero passaggio a piedi è interdetto nella zona delimitata e riservata all'impresa appaltatrice e nelle estreme vicinanze dell'area del servizio.
- 5- Gli operatori ARPAT avranno cura di collocare in altra area, non interessata dalle operazioni, sia i materiali che le attrezzature e gli strumenti che possono essere movimentati senza arrecare danno ai medesimi e, nello spostamento, ai lavoratori;
- 6- Gli operatori ARPAT dovranno garantire l'eventuale collaborazione agli operatori dell'impresa e comunque per qualsiasi problematica insorga, dovranno fare riferimento, in specifico al DEC o suo Assistente e al RSPP.

Oneri a carico di ARPAT

Restano a carico di ARPAT ai sensi del D. Lgs. n.152/2006:

- la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti;
- la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti;
- le comunicazioni MUD;
- la movimentazione interna dei rifiuti fino al punto di raccolta, tranne nel caso di attivazione del servizio complementari a chiamata (D);
- la gestione dei depositi temporanei;
- la sottoscrizione dei formulari di identificazione per il trasporto;
- la sottoscrizione delle omologhe;.

Obblighi

Come richiamato è fatto obbligo a tutti gli operatori dell'impresa appaltatrice di esporre in modo ben visibile il cartellino identificativo riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Prima di accedere all'area del servizio, i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere identificati dall'accettazione di ARPAT, lasciando un proprio documento in corso di validità all'operatore addetto all'ingresso; documento che ritireranno al momento di abbandonare la struttura.

Il titolare dell'impresa appaltatrice, successivamente all'aggiudicazione, avrà cura di informare e formare i propri dipendenti rispetto alle disposizioni relative al piano di emergenza e alla nota informativa sui rischi che saranno consegnati all'impresa dal RUP.

E' interdetto l'accesso ai locali delle Strutture di ARPAT fatto salvo la stanza di ingresso per l'identificazione e la consegna/ritiro dei documenti, il mero passaggio per raggiungere le aree del servizio, ivi compreso l'uso del vano scale e l'utilizzo dei servizi igienici.

Eventuali altre necessità di accesso, fatte salve particolari situazioni di emergenza, saranno concordate con il DEC o suo Assistente.

ADEMPIMENTI DI ARPAT

1. L'operatore dell'accettazione avrà cura di identificare i lavoratori dell'impresa attraverso la verifica di un documento d'identità in corso di validità che verrà trattenuto presso l'accettazione e riconsegnato alla fine della giornata di lavoro.
2. Il DEC o suo Assistente avranno cura di illustrare al titolare dell'impresa l'estratto del piano di evacuazione indicante le vie di esodo, il punto di raccolta nonché i riferimenti degli APS e AGE a cui i lavoratori dell'impresa dovranno rivolgersi in qualsiasi momento occorra la loro presenza.
3. Il DEC o suo Assistente avranno cura di informare e documentare, ulteriori rischi presenti all'interno della struttura oltre a quelli esplicitati nella nota informativa.
4. Il DEC o suo Assistente avranno cura di integrare, con disposizioni autonome, le norme previste dal presente documento, in relazione alle specificità strutturali e logistiche della sede interessata dal servizio.

IMPLEMENTAZIONE

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

COSTI DELLA SICUREZZA

Vista la specificità delle attività relative all'oggetto dell'appalto, non si stimano costi relativi alla gestione dei rischi interferenti e all'attuazione di quanto disposto con il presente documento

Firenze 20 Agosto 2025

Per validazione come da DVR
Il RSPP
Stefano Gini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/1993."

Disciplinare di gara

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro (con un solo operatore economico), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni.

CPV 90520000-8: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi

CUI S04686190481202400004

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	3
PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA	3
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	4
1.3. IDENTIFICAZIONE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1. DOCUMENTI DI GARA	5
2.2. CHIARIMENTI	5
2.3. COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
3.1. DURATA	6
3.2. REVISIONE PREZZI	6
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	9
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	9
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	9
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	9
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	10
7. AVVALIMENTO	10
8. SUBAPPALTO	10
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	11
10. GARANZIA PROVVISORIA	11
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	11
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 11	
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	12
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	12
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	14
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	15
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	15
15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – MODULO A.1	16
15.5. CONTRIBUTO ANAC	17
15.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (<i>solo per O.E. e consorziate con oltre 50 dipendenti</i>) ..	18
15.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18
16. OFFERTA ECONOMICA	20
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	21
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	22
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	22
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	24
25. ACCESSO AGLI ATTI	24
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA per la conclusione di un Accordo quadro (con un solo operatore economico), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti SPECIALI pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni

PREMESSE

Con decreto del Direttore Generale n. ... del ... [indicare], questa Amministrazione ha deciso di affidare l'accordo quadro (con un solo operatore economico), ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per la regolamentazione degli appalti attuativi aventi ad oggetto i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La durata del procedimento prevista è pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi ARPAT indicate all'art. 10 del capitolato *codice NUTS III*.

CIG indicato in piattaforma

CUI S04686190481202400004

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Stefano Santi *e-mail* s.santi@arpat.toscana.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato e a quanto previsto nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)", nonché nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana", approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione "Progetto".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si

intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)"*, e nelle *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"* approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, consultabili all'indirizzo <https://start.toscana.it> nella sezione "Progetto", e che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento nel citato D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R nelle predette *"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana"*, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02.8148.0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativa modulistica (Moduli A.1, A.2, A.3, A.4 – “Dettaglio offerta economica”);
- c) capitolato speciale e allegato 1 “Elenco EER”;
- d) schema di contratto di accordo quadro;
- e) relazione generale illustrativa;
- f) DUVRI;
- g) Patto di integrità in materia di contratti pubblici di ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale n. 47 del 23.3.2021;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla PAD ... *[indicare l'apposita sezione]*.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “*Comunicazioni dell'Amministrazione*”, posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “*Comunicazioni*” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni

caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, volto a definire le condizioni generali di più contratti attuativi da stipularsi nel periodo di vigenza dello stesso, concernenti i servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti da ARPAT, per la durata di 4 anni.

Il contratto è costituito da un unico lotto poiché la divisione in lotti non è ritenuta funzionale né dal punto di vista organizzativo né da quello gestionale, in quanto non garantirebbe omogeneità in termini di prestazioni.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	Importo
1	Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dalle strutture dell'Agenzia	90520000-8 – Servizi per rifiuti radioattivi, tossici, medicali e pericolosi	38.11 e 38.12	200.000,00
A) Importo a base di gara				200.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo				200.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 58.384,00 calcolati sulla base degli elementi contenuti nella relazione illustrativa.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto del contratto è il seguente: Servizi ambientali, codice CNEL K540.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, desumibile dal DUVRI, è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

I contratti attuativi sono finanziati con fondi della stazione appaltante.

3.1. DURATA

La durata dell'accordo quadro è di 4 anni a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto. Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale è possibile stipulare contratti attuativi, facoltà che viene meno in caso di esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro prima della scadenza temporale dei quattro anni.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire dei singoli contratti attuativi. Ai fini della

determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano la combinazione di indici di cui all'art. 18 del capitolato allegato al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

ARPAT si riserva la facoltà di introdurre le seguenti modifiche al contratto di accordo quadro che non comportano variazioni sostanziali e di importo:

- conferimento di rifiuti per i quali non sia stata già prevista la quotazione in sede di gara. In tal caso il RUP dell'accordo quadro provvederà a richiedere il preventivo all'appaltatore che si impegna a fornire l'offerta economica come previsto all'art. 17 del capitolato e gli atti autorizzativi degli impianti di destinazione per la valutazione da parte di ARPAT. In caso di accettazione costituiranno integrazione del contratto in essere, andando a integrare l'elenco dei codici EER, fermo restando il valore massimo dell'accordo quadro;
- classificazioni e codici EER riportati nell'allegato 1 del capitolato potranno subire modificazioni a seguito di diversa attribuzione delle caratteristiche di pericolo e/o aggiornamenti normativi;
- variazioni nel numero e/o nella dislocazione dei punti di produzione per sopravvenute esigenze e/o per diversa organizzazione di ARPAT. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio nei punti di produzione, così come ridefiniti, senza ulteriori oneri economici a carico dell'Agenzia.

Il **valore globale stimato** dell'accordo quadro è pari ad € 200.000,00 al netto di Iva.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 22.

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83- bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 22.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie 4 e 5, e, nel caso in cui intenda eseguire direttamente le prestazioni inerenti i rifiuti urbani, anche iscrizione nella categoria 1.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nell'Albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, accedendo alla sezione "Elenco iscritti" del sito web dell'Albo.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il requisito di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dalle consorziate esecutrici.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio, nel caso di esecuzione diretta del contratto, e dalle consorziate esecutrici, negli altri casi.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 comma 10 del Codice dei Contratti non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui al punto 6.2.

8. SUBAPPALTO

Il contratto di accordo quadro non può essere ceduto o subappaltato.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. In ragione di ciò e dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali possono costituire oggetto di subappalto le seguenti attività:

- attività relativa ai servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- servizi complementari di cui alla lett. D dell'art. 6 del presente capitolato.

Nel caso di subappalto, il subappaltatore deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili per ciascun contratto attuativo, con piccole e medie imprese.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesta l'effettuazione di sopralluoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD "START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana" accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati sulla PAD a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file. La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati *PDF/.PDF/A e .PDF.P7M*.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabili all'indirizzo Internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata nella sezione “Comunicazioni ricevute” della gara in oggetto; questa notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara (se richiesta) fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della

documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni e non superiore a 10, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, generata automaticamente dalla PAD stessa;
- 2) DGUE (START genera automaticamente la richiesta del DGUE elettronico per gli operatori economici, anche riuniti, per le imprese ausiliarie, per le consorziate esecutrici e, in caso di consorzi stabili, per le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti);
- 3) (eventuale) procura;
- 4) comprova assolvimento imposta di bollo;
- 5) (eventuali) dichiarazioni e relazione di professionista di cui al punto 15.2;
- 6) Dichiarazioni integrative di cui al **Modulo A.1** di cui al punto 15.4;
- 7) Contributo ANAC di cui al punto 15.5;
- 8) Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità *(solo per operatori economici con oltre 50 dipendenti)* (punto 15.6);
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.7;
- 10) Dichiarazioni redatte su **Modulo A.2** (solo per consorziata) di cui al punto 15.7;
- 11) Impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, redatto su **Modulo A.3** (solo per costituenti raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE) di cui al punto 15.7;
- 12) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3, dichiarazione di cui al **Modulo A.4** di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla PAD.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

In caso di consorzi fra società cooperative, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara i dati identificativi propri (ragione sociale, codice fiscale, sede, in caso di persona giuridica; oppure nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc., in caso di persona fisica) e dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di

mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente e presentata dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio;
ovvero
- copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
oppure
- nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nel DGUE il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START.

Deve essere compilato il DGUE:

- del singolo concorrente, in caso di impresa singola;
- di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, costituiti e costituendi;
- di ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, in caso di aggregazioni di imprese di rete; ovvero dell'organo comune e delle singole imprese retiste indicate;
- del consorzio, delle consorziate esecutrici, in caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d) del Codice, nonché delle consorziate che prestano i requisiti in caso di consorzi stabili.

In caso di consorzio fra società cooperative, consorzio fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), d) e d) del Codice, il consorzio indica la consorziata (o le consorziate) per la quale il consorzio concorre alla gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del

Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La **dichiarazione di subappalto di cui alla parte II sez. D** deve essere completa delle informazioni ivi richieste, compresa la dichiarazione di subappaltare almeno il 20% delle lavorazioni subappaltabili, a piccole e medie imprese, o altra percentuale inferiore, motivata nei termini di cui all'art. 119, co. 2 del Codice.

La **dichiarazione di iscrizione nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list)** istituito presso la Prefettura competente, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nel suddetto elenco deve essere inserita **nella parte III sez. D del DGUE**.

I requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 del disciplinare dovranno essere dichiarati **nella parte IV del DGUE**.

NOTA BENE: come da Comunicato informativo pubblicato su START in data 03.06.2025, denominato “*Nuove funzionalità introdotte con l'aggiornamento del sistema START del 31 maggio 2025*”, si ricorda che la PAD consente all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.

Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

15.4. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – MODULO A.1

Dichiarazione rese sul modulo A.1 con le quali il concorrente:

1. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla propria capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
2. dichiara di non ricoprire, nella medesima gara, anche il ruolo di impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta. Se l'operatore economico dichiara di avere prestatore risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, allega la documentazione che dimostra che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
3. dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del

relativo codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;

4. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda, computabili ai fini dell'applicazione della L. 68/1999;
5. dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, le condizioni di esecuzione indicate al Paragrafo 9 di questo disciplinare di gara;
6. dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei contratti attuativi o per la realizzazione di attività ad essi connesse o strumentali;
7. *[per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di non aver omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione delle offerte della gara in oggetto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;
8. *[per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di consegnare entro sei mesi dalla conclusione dell'Accordo Quadro, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, nei modi indicati all'art. 1, co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice;
9. *[per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione dell'Accordo Quadro, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti, a carico delle imprese, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
10. *[per operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta]* attesta la conformità del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, presente sul FVOE e allegato alla documentazione di gara, a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'Allegato II.3 del Codice
11. si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche tramite il FVOE, esclusivamente nell'ambito della presente gara, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
13. *(in caso di sottoscrizione da parte di procuratore)* nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, riporta la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
14. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
15. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

Modalità di compilazione: Il Modulo A.1 dovrà essere compilato e firmato digitalmente con le stesse modalità di cui al Paragrafo 15.1 del presente disciplinare.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o costituendi, il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore di ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura della mandante. In ogni caso, per la mandataria resta attiva la possibilità di gestire la documentazione di pertinenza delle mandanti.

Nel caso di consorzi fra società cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili, l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

15.5. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598/2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Per tutte le informazioni di dettaglio, si rinvia al Paragrafo 12 del presente Disciplinare.

15.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE *(solo per O.E. e consorziate con oltre 50 dipendenti)*

Gli operatori economici, le consorziate esecutrici e, per i soli consorzi stabili, le consorziate che prestano i requisiti, producono copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'Allegato II.3 del Codice.

15.7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa sul **Modulo A.3**, sottoscritto digitalmente dai soggetti - indicati al Paragrafo 15.1 del presente Disciplinare – di tutte le imprese raggruppate/consorziate a ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa sul modulo A.2 da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,)
 - a. di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - e. **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- f. di partecipare in più di una forma,.....*[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- f. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Nel modulo A.2 la consorziata:

1. dichiara di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o, in alternativa, un diverso CCNL, purché avente le stesse tutele giuridiche ed economiche, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del decreto legge n. 76/2020;
2. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda, computabili ai fini dell'applicazione della L. 68/1999;
3. *[per consorziate/ausiliarie che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di non aver omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione delle offerte della gara in oggetto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;
4. *[per consorziate/ausiliarie che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di consegnare entro sei mesi dalla conclusione dell'Accordo Quadro, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, nei modi indicati all'art. 1, co. 2 dell'Allegato II.3 del Codice;
5. *[per consorziate/ausiliarie che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione dell'Accordo Quadro, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti, a carico delle imprese, dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte;
6. *[per operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta]* **attesta** la conformità del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 198/2006, presente sul FVOE e allegato alla documentazione di gara, a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'Allegato II.3 del Codice
7. si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche tramite il FVOE, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice;
10. *(in caso di sottoscrizione da parte di procuratore)* nel caso in cui dalla visura camerale della consorziata risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di compilazione: Il modulo A.2 dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'eventuale consorziata ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sulla Piattaforma.

Nel caso in cui il modulo A.2 riferito a consorziata sia compilato e firmato digitalmente da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale della consorziata risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD, secondo le seguenti modalità.

Nell'apposita sezione l'operatore economico dovrà inserire:

1. Il modulo allegato "**Dettaglio economico**", nel quale l'operatore economico indicherà il prezzo unitario offerto per:
 - 1.1. Tipologia di rifiuto (codice EER);
 - 1.2. costi fissi per ritiro
 - 1.3. costo orario per servizi complementari.

Il ribasso medio, espresso con non più di 2 cifre decimali, verrà calcolato automaticamente nell'apposita colonna del modulo di dettaglio economico.

Nelle ultime due colonne dell'allegato 1, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno essere inseriti gli

impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare. e gli impianti di destinazione finale.

2. L'offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma START. **Detta offerta dovrà contenere il ribasso pari a 0%**, e non verrà presa in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. L'offerta economica vincolante sarà quella espressa sul modulo Allegato "Dettaglio economico".

Sull'offerta generata automaticamente da START dovranno essere inseriti in relazione al valore stimato complessivo di € 200.000,00:

- 2.1. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2.2. i costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi sul facsimile "**Modulo A.4**". La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il "Dettaglio economico", completo di tutti i dati come sopra indicato;
- **Firmare digitalmente** il documento "Dettaglio economico";
- **Inserire nel sistema** il documento "Dettaglio economico";
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta, inserendo il ribasso medio risultante dal documento "Dettaglio economico";
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire nel sistema** il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

I prezzi unitari offerti nel "Dettaglio economico" saranno utilizzati per il calcolo dell'importo contrattuale dei singoli contratti attuativi.

L'offerta economica, così come il dettaglio economico, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inseriti sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto, a pena di esclusione.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ... *[indicare il giorno]*, alle ore ... *[indicare l'ora]*. La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità da remoto, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici, oppure persone munite di specifica procura, loro conferita dai suddetti legali rappresentati, o dipendenti degli operatori economici stessi, muniti di specifica delega rilasciata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Pertanto gli operatori economici interessati a partecipare alla seduta sono invitati a farne richiesta sulla PAD entro le ore 9:00 del giorno precedente la seduta, comunicando l'indirizzo e-mail al quale inviare le istruzioni per permettere il collegamento alla piattaforma e allegando la procura notarile o l'autocertificazione di legale rappresentanza, o l'eventuale delega.

Le operazioni di gara saranno inoltre visibili a ciascun partecipante mediante collegamento da remoto a START. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara accessibile previa identificazione al sistema START. Allo stesso modo saranno comunicate ai concorrenti le successive sedute pubbliche.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

L'Autorità di gara, d'intesa con il RUP, procederà quindi in *back office* con il supporto del Settore Provveditorato a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

L'Autorità di gara procede all'apertura delle offerte presentate e procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

L'Autorità di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Poiché quella di cui trattasi è una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, si procederà, ai sensi dell'art. 54, co.1 del D.Lgs. 36/2023, all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle stesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, co. 2 del Codice, questa stazione appaltante si avvale del Metodo A per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. In tal caso il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e di genere.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e allo scorrimento della graduatoria per l'affidamento del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 26 del capitolato e le garanzie assicurative di cui all'art. 27 del capitolato.

Se la stipula del contratto di accordo quadro non avviene nel termine di 30 giorni per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di accordo quadro è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I contratti attuativi, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto di accordo quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

<https://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma di *e-procurement*, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito per il tramite della PAD.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Firenze.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e gli stessi vengono raccolti:

- ai fini della partecipazione alla gara, dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare, nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, per quel che riguarda i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell'offerta;

- anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale per quel che riguarda i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario.

A tal fine le facciamo presente che:

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 Firenze; arpat.protocollo@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, lett. b), c) ed e), in quanto, in relazione alle finalità sopra esposte, il trattamento è: necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte; è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento; ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare o da collaboratori del Titolare o da soggetti espressamente nominati come Responsabili del Trattamento, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione del concorrente alla gara per l'impossibilità di effettuare la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, nonché comportare la sua esclusione da questa o la sua decadenza dall'aggiudicazione per l'impossibilità di dare luogo alla stipula e all'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale. I dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 Regolamento UE 679/2016 sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni al Titolare, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni al Titolare, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dallo stesso per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti in ossequio all'art. 36 del D.lgs. 36/2023;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- a richiedenti l'accesso agli atti.

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati ai soggetti sopra menzionati e, nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 36/2023, resi disponibili agli altri concorrenti mediante la piattaforma telematica di gara, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati e la documentazione la cui pubblicazione è imposta dalla normativa, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013; nonché artt. 20, 27 e 28 D.Lgs. 36/2023) saranno diffusi, ricorrendone le condizioni, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

4. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Provveditorato) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla

conservazione della documentazione amministrativa per dieci anni dalla data dell'ultimo documento contenuto nel fascicolo di gestione dell'esecuzione del contratto.

5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@arpat.toscana.it).

6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

IL RUP

Ing. Stefano Santi

	SCRITTURA PRIVATA	
	ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D. LGS. N.	
	36/2023 CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA	
	REGOLAMENTAZIONE DEGLI APPALTI ATTUATIVI AVENTI AD	
	OGGETTO I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E GESTIONE DEI	
	RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DA ARPAT, PER LA	
	DURATA DI ANNI QUATTRO.	
	CIG: - CPV 90520000-8: Servizi per rifiuti radioattivi, tossici,	
	medicali e pericolosi	
	TRA	
	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA	
	TOSCANA (ARPAT), codice fiscale e partita IVA n. 04686190481, di seguito	
	denominata “Agenzia”, con sede legale in Firenze, Via Porpora n. 22, rappresentata	
	dalla D.ssa Paola Querci, nella sua qualità di Direttore amministrativo di ARPAT,	
	e	
	La Società, con sede in Vian. ...,, codice fiscale e partita IVA n.,	
	iscritta alla Camera di Commercio di al n., di seguito denominata “società”,	
	nella persona del Legale rappresentante;	
	PREMESSO:	
	- che con Decreto del Direttore Amministrativo n. ... del l'Accordo Quadro ai	
	senzi dell'art. 59 D. Lgs 36/2023, relativo al servizio di raccolta, trasporto e gestione	
	dei rifiuti speciali pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di quattro anni,	
	è stato aggiudicato alla società;	
	- che le verifiche svolte sul possesso dei requisiti di legge nei confronti della società,	
	sono state completate con esito positivo;	

	- che la società è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di	
	lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti	
	maggiormente a rischio, individuati dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 6	
	novembre 2012, n. 190 della Prefettura di	
	(<i>oppure</i>)	
	- che la società ha chiesto l'iscrizione alla White List in data ... ad oggi non ancora	
	rilasciata e che la mancata iscrizione a seguito di domanda presentata non impedisce	
	l'iter contrattuale (Circolare Ministero Interno n. 25954 del 23.3.2016 richiamata	
	dalla delibera ANAC n. 1297 del 12.12.2017), e pertanto il presente contratto viene	
	sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui, successivamente alla sua stipula,	
	dovessero emergere elementi ostativi nei confronti della società alla stipula dei	
	contratti pubblici;	
	- che ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i è	
	stato redatto il DUVRI, da cui risultano costi della sicurezza pari a zero euro	
	(allegato al presente contratto).	
	-che la società ha dichiarato di subappaltare le seguenti prestazioni: e che il	
	subappaltatore con sede in Vian.,, codice fiscale e partita IVA n.,	
	iscritta alla Camera di Commercio di al n. ... è iscritto nell'elenco dei fornitori,	
	prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge	
	190/2012 della Prefettura di	
	- (<i>eventuale</i>) che con nota di ARPAT prot. ... del è stato disposto l'avvio	
	d'urgenza dei servizi a decorrere dal, alle condizioni di cui agli atti di gara e	
	dell'offerta economica presentata dalla società;	
	- che sia la documentazione in materia di sicurezza, che le autorizzazioni di cui	

	all’art. 15 del capitolato presentate dalla società sono state ritenute idonee dagli	
	uffici competenti di ARPAT (RsPP-SITA);	
	Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – PREMESSE	
	1. Le premesse, così come gli atti e i documenti richiamati nel presente Accordo	
	Quadro, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
	sostanziale del presente atto e dei singoli contratti di appalto specifici e debbono	
	intendersi qui di seguito integralmente richiamati e trascritti. Sono contrattualmente	
	vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratto di appalto pubblici.	
	ARPAT, in persona del Direttore Amministrativo, D.ssa Paola Querci, in esecuzione	
	del Decreto n.... del, conclude l’Accordo Quadro relativo ai servizi di raccolta,	
	trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non prodotti dalle strutture di	
	ARPAT con l’Operatore Economico, come in premessa rappresentato, che	
	accetta e si obbliga.	
	ART. 2 – OGGETTO	
	1. Il presente contratto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro secondo	
	l'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 con un unico Operatore Economico per la	
	regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione	
	dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, per la durata di anni quattro alle	
	condizioni di cui al Capitolato (e relativi allegati) nonché dell'offerta economica	
	(agli atti del procedimento di ARPAT e presenti sulla piattaforma telematica	
	START).	
	2. L’Accordo Quadro individua le clausole fondamentali relative agli appalti	
	specifici formalizzati di volta in volta con appositi contratti attuativi.	
	3. I contratti attuativi sono regolati:	

	• dalle disposizioni del capitolato;	
	• dal contratto di Accordo Quadro;	
	• dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici di ARPAT, approvato con decreto del Direttore generale n. 47 del 23.3.2021;	
	• dal DUVRI;	
	• da quanto stabilito nei singoli ordini;	
	• da quanto offerto in sede di offerta dall’Operatore Economico.	
	4. L’Operatore Economico dichiara di accettare e conoscere le condizioni contrattuali contenute nei documenti sopra elencati.	
	5. Gli impianti di destinazione finale dei rifiuti, gli impianti di stoccaggio e/o trattamento preliminare sono stati indicati in sede di gara. L’Operatore Economico ha trasmesso le autorizzazioni richieste all’art. 15 del capitolato, e si impegna a comunicare le eventuali variazioni nei termini di cui al capitolato.	
	Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	
	1. L'Accordo Quadro avrà durata massima di quattro (4) anni, a decorrere dal	
	2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale è possibile stipulare contratti attuativi, facoltà che viene meno in caso di esaurimento dell’importo massimo dell’Accordo Quadro prima della scadenza temporale dei quattro anni.	
	3. Le condizioni previste dall’Accordo Quadro si applicheranno a tutti i singoli contratti attuativi che saranno affidati prima dello spirare del termine di durata dell’Accordo Quadro, anche nel caso in cui la materiale esecuzione dei servizi oggetto dei singoli appalti dovesse avere inizio o proseguire o concludersi dopo la scadenza dell’Accordo Quadro stesso.	
	4. La facoltà di stipulare singoli contratti attuativi viene meno nel caso in cui, prima	

	del termine di durata dell’Accordo Quadro, risulti esaurito l’importo massimo	
	contrattuale. In tal caso, l’Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente.	
	Art. 4 AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO	
	1. Le parti concordano che con la conclusione del presente Accordo Quadro	
	l’Operatore Economico si obbliga ad assumere i servizi che saranno richiesti entro il	
	limite massimo di importo stabilito in € 200.000,00 (euro duecentomila/00), IVA	
	esclusa, entro il periodo di validità dell’Accordo indicato all’articolo 3.	
	2. L’Agenzia non assume alcun impegno e l’Operatore Economico non vanta alcun	
	diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro,	
	che è meramente presuntivo. L’Operatore Economico non potrà avanzare alcuna	
	pretesa di compensi oltre a quelli dovuti in forza dei singoli contratti attuativi, nel	
	caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato	
	alcun contratto attuativo, e quindi affidata alcuna prestazione, e/o dovessero essere	
	stipulati contratti attuativi per importi complessivamente inferiori all’importo	
	massimo previsto.	
	3. L’Operatore Economico, per contro, è vincolato all’esecuzione delle prestazioni	
	che, in attuazione del presente Accordo Quadro, saranno eventualmente affidate con	
	i singoli contratti attuativi, qualunque risulti essere l’importo di ciascuno di essi e/o	
	complessivo finale, nei limiti definiti dal presente atto.	
	Art. 5 CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo di appalto dovuto per ogni singolo ordine/appalto attuativo sarà	
	determinato sulla base dei prezzi per ogni ERR, dei costi fissi e per servizi	
	complementari quotati in sede di gara; è comprensivo di ogni onere connesso	
	all’esecuzione del contratto (raccolta, ritiro, trasporto, fornitura di idonei	
	contenitori).	

	2. La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile posticipata, distinta per contratto attuativo.	
	3. La verifica di regolare esecuzione di ogni appalto attuativo sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione nominata da ARPAT, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di effettivo svolgimento del servizio. Il termine per il pagamento è stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione.	
	4. Nella fattura dovrà essere dettagliato l'elenco dei codici EER dei rifiuti smaltiti e il relativo peso.	
	ART. 6 – PENALI	
	A garanzia del corretto svolgimento dei servizi è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 25 del capitolato.	
	ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Operatore Economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 163/2010.	
	2. I pagamenti verranno effettuati da ARPAT esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario che la società ha comunicato a ARPAT.	
	L'Operatore Economico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, fermo restando le eccezioni del suindicato art. 3 comma 3.	
	3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.	

	4. Tale obbligo, si estende agli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 del citato art. 3.	
	ART. 8– GARANZIE	
	1. L’Operatore Economico ha costituito deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023, mediante polizza fideiussoria (<i>oppure</i> fideiussione bancaria) n....., rilasciata dadi €..., pari al 5% del valore dell’Accordo Quadro.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 117 c. 8 del D. Lgs. 36/2023, al progredire della stipula dei singoli contratti attuativi e delle relative esecuzioni e verifiche.	
	3. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica dell’ultimo contratto attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell’Accordo Quadro.	
	4. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.	
	5. Qualora a seguito dell’Accordo Quadro non venga affidato alcun contratto attuativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale dell’Accordo Quadro. In tal caso, a titolo di risarcimento forfettario, ai contraenti dell’Accordo, sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale.	
	6. A copertura dei rischi di cui all’art. 27 del capitolato l’Operatore Economico ha stipulato polizza assicurativa n....., rilasciata da con massimale per sinistro di	

	€	
	ART. 9 – VERIFICHE ISPETTIVE	
	ARPAT si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio in tutte le sue fasi.	
	ART. 10 – INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	
	L'Operatore Economico che durante l'esecuzione dei servizi previsti dai singoli contratti attuativi, abbia comportamenti negligenti e inadempienti agli obblighi contrattuali o non rispetti i termini o le prescrizioni previste per l'esecuzione dei servizi, resta assoggettata alle norme degli art. 25, 32 e 33 del Capitolato.	
	ART. 11 – CESSIONE E SUBAPPALTO E SUBAPPALTO	
	1. In merito alla cessione del contratto ed al subappalto si rinvia all'art. 29 del Capitolato.	
	2. Il contratto di Accordo Quadro non può essere subappaltato.	
	3 Per il subappalto delle lavorazioni di ciascun contratto attuativo, si applica l'art. 29 del Capitolato.	
	4. La società ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le seguenti prestazioni:	
	5. Nel caso di subappalto il subappaltatore deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 190/2012.	
	6 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili per ciascun contratto attuativo, con piccole e medie imprese	
	ART. 12 – SPESE DEL CONTRATTO	

	Tutte le spese e tasse inerenti la stipula saranno a carico della società. Le eventuali	
	spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di	
	bollo, assolta da ARPAT in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio	
	Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016, è a carico dell'appaltatore.	
	ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI	
	PANTOUFLAGE	
	1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice	
	di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto	
	legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, l’Operatore Economico si impegna a osservare e	
	a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il	
	ruolo e l’attività svolta, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta	
	previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:	
	• Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Annualità 2025 -	
	Approvato con Decreto del Direttore generale n. 15/2025 ;	
	• Codice di comportamento di ARPAT - Approvazione definitiva con DDG n. 105	
	del 28/6/2022	
	2. L’Operatore Economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi	
	dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex	
	dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAT	
	nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 14 – FORO COMPETENTE	
	Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, si conviene che il	
	foro competente è quello di Firenze.	
	ART. 15 – DOMICILIO	

L'Operatore Economico elegge il proprio domicilio presso: (*inserire PEC*)

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno
referimento al Capitolato (allegato parte integrante e sostanziale del presente
contratto, quantunque non materialmente allegato), al D.Lgs. n. 36/2024, alla L.R.T.
n. 38/2007, al D.Lgs. n. 81/2008 e alle norme del codice civile. Fanno parte
integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, l'allegato 1 al
capitolato e l'offerta economica ,

ARPAT - Il Direttore Amministrativo (firma digitale)

La società – Il Legale rappresentante della società (firma digitale)

[illegible]